



CITTA di MAGENTA

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA
E DI DISCIPLINA DEI SERVIZI CIMITERIALI**



“Angelo” Ph. Roberto Milani - 2025

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23.07.2026

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI.....	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	5
Art. 2 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali	6
Art. 3 - Disposizioni generali di gestione e vigilanza	6
Art. 4 - Responsabilità	7
Art. 5 - Presunzione di legittimazione	8
Art. 6 - Tariffe	8
Art. 7 - Servizi gratuiti	9
Art. 8 - Atti a disposizione del pubblico	11
Art. 9 - Carta dei Servizi Cimiteriali.....	11
CAPO II - SERVIZI NECROSCOPICI	12
Art. 10 - Adempimenti conseguenti al decesso.....	12
Art. 11 - Periodo di deposito e di osservazione.....	12
CAPO III - ATTIVITÀ FUNEBRE E TRASPORTI.....	13
Art. 12 - Attività funebre	13
Art. 13 - Trasporto funebre	13
Art. 14 - Modalità del trasporto e percorso.....	14
Art. 15 - Riti religiosi e civili.....	15
Art. 16 - Orario dei trasporti.....	15
Art. 17 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, tumulazione o cremazione	15
Art. 18 - Trasporto all'interno del comune eventualmente anche in luogo diverso dal cimitero e trasporto interno al cimitero	16
Art. 19 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali	16
Art. 20 - Caratteristiche delle casse funebri	17
Art. 21 - Vigilanza sui trasporti.....	17
TITOLO II - CIMITERO E PRATICHE FUNERARIE.....	17
CAPO I - GENERALITÀ.....	17
Art. 22 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	17
Art. 23 - Reparti speciali nel cimitero	18
CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	19
Art. 24 - Piano Regolatore Cimiteriale – ossario e cinerario comune	19
CAPO III - SEPOLTURA DI ANIMALI NEL CIMITERO	19
Art. 25 - Tumulazione, previa cremazione, degli animali di affezione.....	19
CAPO IV - CREMAZIONE	20
Art. 26 - Cremazione	20
Art. 27 - Urne cinerarie.....	20
Art. 28 - Affidamento dell'urna cineraria.....	21
Art. 29 - Dispersione delle ceneri.....	22

CAPO V - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	23
Art. 30 - Tipi di sepoltura	23
Art. 31 - Inumazioni	23
Art. 32 - Tumulazioni.....	24
Art. 33 - Sepulture provvisorie.....	25
Art. 34 - Regolarizzazione delle sepulture provvisorie pregresse	25
CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	26
Art. 35 - Esumazioni ed estumulazioni	26
Art. 36 - Oggetti da recuperare	27
Art. 37 - Disponibilità dei materiali	27
TITOLO III - CONCESSIONI CIMITERIALI.....	28
CAPO I - TIPOLOGIE DI CONCESSIONI.....	28
Art. 38 - Definizioni e disposizioni generali	28
Art. 39 - Sepulture private	28
Art. 40 - Modalità di concessione delle sepulture private	29
Art. 41 - Sepulture multiple in cellette, colombari e tombe.....	30
Art. 42 - Durata e rinnovo delle concessioni	31
Art. 43 - Rinnovo di concessioni cimiteriali scadute.....	33
CAPO II - DIRITTI ED OBBLIGHI CONNESSI ALLA CONCESSIONE	33
Art. 44 - Titolare della concessione - Diritto di proprietà e diritto di sepoltura	33
Art. 45 - Benemerenzza	34
Art. 46 - Irreperibilità delle concessioni pregresse.....	35
Art. 47 - Doveri del concessionario.....	36
Art. 48 - Costruzione delle opere – Termini.....	36
CAPO III - RAPPORTI TRA CONCESSIONARI ED EFFETTI DEL DECESSO	37
DEL CONCESSIONARIO	37
Art. 49 - Subentri	37
CAPO IV - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI	38
Art. 50 - Rinuncia a concessione di sepoltura occupata	38
Art. 51 - Rinuncia a concessione di sepoltura non occupata	39
Art. 52 - Rinuncia a concessione di aree libere.....	39
Art. 53 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	40
Art. 54 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua	40
Art. 55 - Revoca	40
Art. 56 - Abbandono per incuria	41
Art. 57 - Disinteresse	41
Art. 58 - Decadenza	42
Art. 59 - Effetti della decadenza o della scadenza della concessione	43
Art. 60 - Estinzione.....	44

TITOLO IV - POLIZIA DEI CIMITERI	44
Art. 61 - Orari del cimitero e regole comportamentali.....	44
Art. 62 - Disciplina dell'ingresso dei privati	45
Art. 63 - Ditte ammesse a lavorare nei cimiteri.....	45
TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	46
Art. 64 - Lavori nei cimiteri.....	46
TITOLO VI - ATTIVITÀ SANZIONATORIA.....	47
CAPO I - SANZIONI.....	47
Art. 65 - Generalità e sanzioni amministrative.....	47
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	48
CAPO I - NORME TRANSITORIE.....	48
Art. 66 - Assenza di titolo concessorio sepolture private a tumulazioni. Procedimento	48
Art. 67 - Concessioni cimiteriali con durata non conforme	49
Art. 68 - Concessioni cimiteriali plurime intestate alla medesima persona	50
Art. 69 - Concessioni plurime in unico manufatto	50
Art. 70 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	51
CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI	51
Art. 71 - Clausola di adeguamento e revisione.....	51
Art. 72 - Clausola di salvaguardia delle disposizioni dell'Unione europea	52
Art. 73 - Disposizioni finali.....	52
Art. 74 - Entrata in vigore.....	52
Allegato A) – Definizioni	53
Allegato B) – Parentela e affinità.....	56

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme destinate alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii. e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla L. 30 marzo 2001 n. 130 e ss.mm.ii., al D.P.R. 3 novembre 2000, N. 396 e ss.mm.ii. per quanto applicabile, al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, nonché in osservanza delle Leggi Regionali Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 inglobata nella L.R. 33/2009, e 30 dicembre 2009 n. 33, del Regolamento Regionale Lombardia 14 giugno 2022, n. 4, e ad ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia e successive modificazioni e integrazioni, a cui si rimanda per quanto non previsto nel presente testo.
3. Il presente Regolamento disciplina i rapporti fra il Comune, i cittadini e gli operatori esterni in ambito funerario e cimiteriale ed è integrato dal Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici, che definisce le procedure interne all'Amministrazione per una corretta gestione dei servizi.
4. Il presente Regolamento è integrato altresì:
 - a) dal Piano Regolatore Cimiteriale o Piano Cimiteriale Comunale (di seguito denominato PRC);
 - b) dalle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito denominate NTA) del Piano Regolatore Cimiteriale;
 - c) dal Prontuario Tariffe e Diritti Comunali approvato annualmente dalla Giunta Comunale;
 - d) nonché dalla normativa di riferimento nazionale e regionale.
5. Tutti i riferimenti a leggi, contenuti nel presente Regolamento, manterranno la loro validità ed efficacia se e fino a quando le leggi stesse, comprese le successive modifiche ed integrazioni, rimarranno in vigore.
6. Salvo quanto stabilito dagli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/1990 (costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero), è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dal cimitero, ad esclusione delle cappelle gentilizie regolate dall'art. 101 del D.P.R. 285/1990, della dispersione in natura delle ceneri, della collocazione delle ceneri nell'urna, affidata al familiare/avente titolo.
7. Nessun cadavere può essere sepolto nel cimitero senza l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma degli artt. 74 e 75 del D.P.R. n. 396/2000 e ss.mm.ii. "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile". Nessuna salma potrà essere traferita da una sepoltura in un'altra, se non con le prescritte autorizzazioni.

Art. 2 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. La volontà del defunto ha la preminenza nella decisione circa la disposizione della salma e dei funerali, in quanto ed in qualunque forma tale volontà sia stata espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In mancanza di disposizioni di volontà da parte del defunto, i familiari possono disporre della salma e dei funerali in base al seguente ordine di rapporti con il defunto stesso:
 - coniuge o convivente more uxorio o unito civilmente;
 - figli e genitori;
 - altri parenti ed affini in ordine di grado;
 - gli eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie;
 - in mancanza dei parenti sopra citati tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è conferita a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi diritto.
3. L'ordine di parentela sopra esposto è tassativo e deve essere rispettato anche per decisioni riguardanti l'epigrafe, l'esumazione, l'estumulazione, il trasferimento della salma, dei resti ovvero delle ceneri.
4. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma 2 è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi diritto.
5. In caso di controversie fra gli interessati di pari grado, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o fino a quando sia intervenuta sentenza definitiva del Giudice.

Art. 3 - Disposizioni generali di gestione e vigilanza

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale che le esercita o direttamente o attraverso delega.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 113bis e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ATS.
3. Quando la gestione tecnica dei cimiteri è affidata a Gestore esterno al Comune le rispettive competenze sono definite nell'apposito capitolato/contratto di aggiudicazione del servizio stesso, restando in capo al Comune la funzione del RUP e di ogni altra attività inerente l'esecuzione del contratto.
4. L'attività funebre, a norma dell'art. 74 della Legge Regionale Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009, è incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali, il servizio obitorioale, la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche sia private, il servizio di ambulanza e trasporto malati.
5. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che li esplica mediante il personale comunale o altro personale quando il servizio è affidato a terzi e che si avvale dell'ATS competente per territorio per gli aspetti igienico sanitari.
6. L'Amministrazione Comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici per la verifica dell'applicazione del presente Regolamento.

7. Il Comune vigila sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l'attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche o il commercio di articoli funebri ed ogni altra attività pertinente, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri, secondo le normative vigenti, anche in materia di tutela della concorrenza, avvalendosi altresì dell'ATS competente per territorio per gli aspetti igienico sanitari, e può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, per la verifica dell'applicazione del presente Regolamento.
8. L'Amministrazione Comunale, mediante gestione diretta ovvero affidamento a terzi, assicura la custodia e la sorveglianza delle strutture cimiteriali e delle relative aree, soggette ad uso ordinario collettivo. L'obbligo di custodia va inteso come strettamente connesso all'esercizio delle funzioni e attività di polizia mortuaria e del servizio pubblico cimiteriale, mentre l'onere di custodia delle sepolture e delle tombe di famiglia grava esclusivamente sui singoli concessionari.
9. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
10. Competono esclusivamente al Comune le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
11. È fatto divieto ai soggetti esercenti l'attività funebre, sia all'ingresso sia all'interno degli uffici e/o strutture comunali, ivi compresi i luoghi o gli spazi del cimitero comunale, e/o strutture sanitarie di ricovero e cura e/o strutture sociosanitarie ed assistenziali, di fare offerte e contrattazioni attinenti le attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie e correlate.
12. I soggetti esercenti l'attività funebre di cui al comma precedente, nonché i loro rappresentanti anche di fatto, sono responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose o conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la fornitura dei propri servizi e prodotti effettuate da parte dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo.
13. Le imprese esercenti l'attività funebre non possono, per alcuna ragione di natura economico-contrattuale privatistica o per controversie insorte con i committenti in ordine al pagamento dei servizi, sospendere, interrompere o differire le operazioni funebri e di trasporto qualora le stesse siano già state autorizzate dall'Ufficiale dello Stato Civile o qualora il feretro sia già stato introdotto nelle strutture cimiteriali o comunali. Eventuali controversie di natura economica rimangono interamente confinate nell'alveo dei rapporti civilistici tra i soggetti privati contraenti, fermo restando l'obbligo di garantire l'immediata e completa conclusione delle attività necessarie a tutela dell'igiene pubblica, del decoro e della polizia mortuaria.
14. È vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario nel cimitero cittadino e nelle aree di pertinenza, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 4 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee alla gestione del servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non sia penalmente rilevante.
4. Per i rapporti con il Comune o il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio alle condizioni di erogazione stabilite dal contratto di servizio.
5. I soggetti privati che operino all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme in materia di lavoro, contributive e di assicurazioni sociali obbligatorie, tributarie e fiscali, nonché di sicurezza nei luoghi di lavoro per l'attività specifica. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, fatta salva ogni altra disposizione, potrà inoltre costituire motivo di sospensione temporanea o di revoca dell'autorizzazione a operare all'interno dei cimiteri.

Art. 5 - Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni o altri trattamenti, ecc.) o una concessione (aree, tombe, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci o altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati (quali: tombe di famiglia, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli eventuali soggetti titolari di posizioni giuridicamente rilevanti e con il loro preventivo consenso, lasciando indenne chi gestisce il servizio cimiteriale, indipendentemente dal rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto agente e i titolari di posizioni giuridicamente rilevanti.
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività o al passaggio in giudicato della sua risoluzione oppure fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, il Comune estraneo all'azione che ne consegue.
3. Tutte le eventuali spese derivanti o connesse alle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi.

Art. 6 - Tariffe

1. Tutti i servizi o le forniture erogate ed erogabili sono da ritenersi servizi onerosi a domanda individuale, soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale ad eccezione dei servizi di interesse pubblico previsti all'art. 7.
2. Gli importi delle tariffe sono stabiliti con Deliberazione di Giunta Comunale e vengono rivalutati annualmente dall'Amministrazione tenendo conto del costo dei relativi servizi.
3. Il pagamento delle tariffe, fatto salvo quanto specificamente applicato per la concessione di aree per la costruzione di cappelle private, deve avvenire entro 15 giorni dal rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio Cimiteriale.
4. In caso di mancato pagamento della tariffa relativa alla concessione d'uso protratto per un periodo superiore a 90 giorni rispetto a quanto previsto dal comma precedente,

ovvero di mancata presentazione del concessionario, senza giustificato motivo, entro il termine assegnato dall'Amministrazione per la sottoscrizione dell'atto di concessione d'uso cimiteriale, l'istanza si intenderà decaduta di diritto.

5. Nel caso in cui la decadenza dell'istanza intervenga successivamente alla tumulazione della salma, l'Amministrazione diffida preventivamente gli aventi titolo a provvedere, entro un termine non inferiore a 60 giorni, alla destinazione della stessa. In difetto, decorso inutilmente il termine assegnato, l'Amministrazione provvede d'ufficio alla estumulazione e alla successiva collocazione dei resti in campo comune, ossario comune o altra idonea sistemazione prevista dal regolamento di polizia mortuaria, con oneri a carico degli aventi titolo, ove individuabili nonché alla riassegnazione del manufatto.

Art. 7 - Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico individuati dal D.P.R. n. 285/1990. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente modificato e adeguato alle nuove disposizioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa.
2. Sono erogati gratuitamente i seguenti servizi:
 - a) **l'inumazione** ordinaria in campo comune, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria compresa, per i feretri contenenti i cadaveri di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
 - b) **l'esumazione ordinaria**, alla scadenza del turno ordinario di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
 - c) **la deposizione delle ossa in ossario comune**;
 - d) **la dispersione delle ceneri in cinerario comune**, qualora i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
3. Può altresì essere erogato gratuitamente il servizio funebre (onoranza funebre, forniture della cassa, trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di sepoltura nel cimitero comunale) nei casi di cui al successivo comma 4.
4. Le condizioni di gratuità che comportano l'assunzione degli oneri delle operazioni funebri e cimiteriali da parte del Comune sono:
 - a) l'indigenza del defunto, accertata dai Servizi Sociali comunali;
 - b) l'accertata situazione di indigenza dell'intera rete familiare tenuta a provvedere;
 - c) l'assenza di una rete familiare ovvero l'assenza di parenti entro il sesto grado e di affini entro il secondo grado;
 - d) il caso di defunti per i quali non sia stata avanzata richiesta di servizio funebre e per i quali non risultino parenti entro il sesto grado e/o affini entro il secondo grado oppure, qualora esistenti, versino nelle condizioni di cui alla lettera b).
5. Lo stato di indigenza del defunto o dell'intera rete familiare, nonché la condizione di assenza o inadeguatezza della rete familiare, sono accertati dai Servizi Sociali del Comune sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti, della composizione della rete

parentale, delle condizioni socio-economiche complessive dei soggetti tenuti a provvedere e di ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione del caso concreto.

6. Accertata dai Servizi Sociali l'effettiva sussistenza di una delle condizioni di cui al comma 4 e verificata l'assenza di soggetti obbligati o comunque tenuti a provvedere alle esequie, ovvero la loro comprovata impossibilità economica, il Comune individua, secondo il criterio della rotazione, l'impresa incaricata del servizio e provvede gratuitamente alla fornitura del feretro, al trasporto funebre, all'inumazione in campo comune, all'esumazione ordinaria e/o alla cremazione esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) per le salme di persone residenti nel Comune prive di rete familiare e per le quali non risultino parenti entro il sesto grado o affini entro il secondo grado;
 - b) per le salme di persone residenti nel Comune per le quali sia stata accertata l'impossibilità economica dell'intera rete familiare tenuta a provvedere alle spese funerarie;
 - c) per le salme di persone residenti nel Comune in stato di indigenza e prive di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile, nonché di altri parenti o soggetti che intendano assumere volontariamente gli oneri delle esequie;
 - d) per le salme di persone residenti nel Comune per le quali sia stato formalmente accertato il disinteresse dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile, dopo l'esperimento delle necessarie attività di ricerca e contatto degli stessi e in assenza di altri soggetti disponibili a provvedere. Il disinteresse da parte dei familiari viene a determinarsi quando nessuno effettui la richiesta dei servizi di cui alle presenti disposizioni oppure quando i familiari del defunto manifestino espressamente tale disinteresse e non si assumano le spese per i servizi di cui trattasi.

L'intervento del Comune ha carattere sussidiario e residuale ed è disposto soltanto quando sia accertata l'impossibilità di individuare soggetti tenuti o disponibili a sostenere, in tutto o in parte, le spese funerarie.

7. Nel caso di cadavere o di resti per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune ha la facoltà di disporre, secondo necessità organizzative cimiteriali:
 - a) l'inumazione con oneri a proprio carico, anche relativi alla tenuta del tumulo durante il periodo di sepoltura;
 - b) la cremazione con oneri a proprio carico, inclusa la dispersione nel cinerario comune.
8. Nel caso in cui emerga successivamente l'esistenza di un'eredità per le persone per le quali il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, l'Amministrazione Comunale si rivalsa della spesa sostenuta su eventuali somme o beni appartenenti al defunto in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dalla normativa vigente.
9. Nel caso di persone di cui al comma 6 lettera d) qualora il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, potrà provvedere al recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei familiari tenuti ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433 del Codice Civile.
10. Per i funerali effettuati a cura e spese del Comune di Magenta in favore di persone aventi in vita residenza in altri Comuni e rientranti in una delle categorie di cui ai commi precedenti, l'Ente potrà rivalersi sul Comune di residenza ai fini del recupero degli oneri della sepoltura.

11. Nel caso si fosse in presenza di espressa volontà scritta da parte del defunto di non essere cremato, il cadavere verrà obbligatoriamente inumato in campo comune.
12. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nel "Prontuario Tariffe e Diritti Comunali" in corso di validità.

Art. 8 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico e consultabili presso il Servizio Cimiteriale comunale e nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero comunale;
 - b) l'elenco dei defunti in esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..
2. È consultabile nel sito web istituzionale, nonché presso il Servizio Cimiteriale comunale copia del presente Regolamento.
3. Per gli atti che riguardano individualmente un concessionario (scadenza, decadenza, rideterminazione della durata, avvio di procedimenti sanzionatori), il Comune assicura, ove il destinatario sia noto, la comunicazione diretta a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, in aggiunta alle forme di pubblicità di cui al presente articolo.

Art. 9 - Carta dei Servizi Cimiteriali

1. In attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento, efficacia dell'azione amministrativa e semplificazione dei rapporti con i cittadini, l'Amministrazione Comunale adotta la "Carta dei Servizi Cimiteriali".
2. La Carta dei Servizi costituisce lo strumento volto a definire i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni erogate, le modalità di accesso ai servizi funebri e necroscopici, nonché i diritti, i doveri e le tutele riconosciute ai cittadini e agli utenti del cimitero comunale.
3. La Carta dei Servizi è approvata con deliberazione della Giunta Comunale entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, previo percorso di consultazione con i Servizi Sociali, i competenti uffici del Settore Tecnico, le associazioni dei consumatori o di tutela dei cittadini presenti sul territorio e gli operatori del settore funerario.
4. La Carta dei Servizi deve essere redatta con un linguaggio chiaro, accessibile e privo di eccessivi tecnicismi burocratici. Essa deve contenere una guida pratica alle procedure amministrative ricorrenti, con particolare riferimento a:
 - a) gli orari e le modalità di accesso alle strutture cimiteriali, con specifiche tutele e deroghe per i soggetti anziani o con ridotta capacità motoria;
 - b) l'elenco dettagliato dei servizi onerosi e di quelli erogati a titolo gratuito a tutela delle fasce svantaggiate e indigenti;
 - c) le procedure semplificate per il subentro nelle concessioni cimiteriali e per la regolarizzazione delle sepolture storiche o prive di titolo originario;
 - d) i diritti dei concessionari e le regole comportamentali e di decoro a cui la generalità degli utenti è tenuta a conformarsi;
 - e) le modalità attraverso cui i cittadini possono inoltrare segnalazioni, suggerimenti o reclami in ordine alla gestione del servizio cimiteriale;

- f) gli standard essenziali di qualità del servizio;
 - g) le modalità di ricezione e gestione delle segnalazioni degli utenti;
 - h) le modalità con cui sono rese conoscibili le principali attività manutentive effettuate o programmate;
 - i) le modalità di ricerca delle sepolture e di progressiva informatizzazione dei servizi;
 - l) le informazioni dedicate ai servizi rivolti alle persone anziane, con disabilità o con ridotta capacità motoria.
5. La Carta dei Servizi è messa a disposizione del pubblico in modo permanente attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune, la diffusione in formato cartaceo presso il Servizio Cimiteriale comunale e lo Sportello Polifunzionale, nonché mediante l'affissione di appositi estratti informativi presso gli ingressi delle strutture cimiteriali.
6. La Carta dei Servizi è assoggettata a revisione e aggiornamento periodico da parte della Giunta Comunale, con cadenza almeno triennale, al fine di adeguarne i contenuti all'evoluzione normativa, al mutamento delle tariffe comunali e alle sopravvenute esigenze della comunità locale.
7. Con cadenza annuale il Comune pubblica sul sito istituzionale una sintetica informativa sul funzionamento dei servizi cimiteriali contenente almeno:
- le principali attività svolte;
 - gli interventi manutentivi effettuati;
 - le principali segnalazioni ricevute;
 - le criticità riscontrate e gli interventi programmati.

I dati necessari sono forniti dal gestore nell'ambito degli obblighi contrattuali.

CAPO II - SERVIZI NECROSCOPICI

Art. 10 - Adempimenti conseguenti al decesso

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si rimanda all'ordinamento di stato civile e alla normativa vigente in materia.

Art. 11 - Periodo di deposito e di osservazione

1. Per il periodo di deposito e di osservazione dei cadaveri si rimanda a quanto disposto dalle norme nazionali e regionali vigenti.
2. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici, o in abitazioni per le quali l'ATS territorialmente competente ha certificato l'inidoneità, ai fini dello svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'Autorità Giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o all'obitorio comunale, ed il relativo trasporto e deposito sono gratuiti.

La gratuità della conservazione presso l'obitorio delle persone decedute nel territorio comunale è limitata al periodo di osservazione ovvero al tempo necessario per ottenere il nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria ai fini del seppellimento o della cremazione.

4. Su richiesta dei familiari, il periodo di osservazione delle salme può svolgersi:
 - nell’abitazione del defunto in cui è avvenuto il decesso o dei familiari, salvo quanto previsto al comma 2;
 - nella camera mortuaria collocata all’interno della struttura sanitaria o sociosanitaria in cui è avvenuto il decesso;
 - nell’obitorio o nel deposito di osservazione del Comune;
 - presso sale del commiato.
5. Nei casi di richiesta di svolgimento del periodo di osservazione o di deposito della salma presso l’obitorio o il deposito comunale, avanzata facoltativamente dai familiari ai sensi del precedente comma 3, il relativo trasporto e la sosta sono a totale carico dei richiedenti. Resta ferma l’assoluta gratuità del trasporto e del deposito qualora gli stessi siano disposti d’ufficio dall’Amministrazione o dall’Autorità Sanitaria per ragioni di igiene pubblica, inidoneità dei locali o per disposizioni dell’Autorità Giudiziaria ai sensi del precedente comma 2.

CAPO III - ATTIVITÀ FUNEBRE E TRASPORTI

Art. 12 - Attività funebre

1. L’esercizio dell’attività funebre, nonché del trasporto funebre e la realizzazione e gestione delle strutture del commiato e delle case funerarie, sono svolte in applicazione e nel rispetto delle disposizioni delle norme regionali, statali e, ove applicabile, dell’Unione Europea vigenti.
2. L’attività funebre è esercitata previa presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale ha sede l’impresa, ai sensi della normativa vigente della Regione Lombardia. Le imprese sono tenute a garantire la continuità e il corretto svolgimento del servizio di trasporto funebre nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali.
3. Le imprese funebri aventi sede in altro comune della Regione Lombardia, che intendano operare nel comune di Magenta, devono essere in possesso di regolare SCIA presentata al SUAP territorialmente competente. Le medesime imprese sono altresì obbligate al rispetto del presente Regolamento comunale.
4. Tutte le imprese funebri sono tenute a caricare e mantenere costantemente aggiornata la propria posizione sulla piattaforma regionale GeAF (Gestione Attività Funebri), accessibile tramite il portale Previmpresa di Regione Lombardia, al fine di consentire alle ATS e ai Comuni competenti l’effettuazione delle verifiche sui requisiti e sull’esercizio dell’attività.
5. La Giunta Comunale individua le imprese cui affidare il servizio di recupero salme di persone decedute in luogo pubblico sul territorio comunale, ricorrendo alla turnazione delle stesse, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 13 - Trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è un pubblico servizio eseguito da imprese che esercitano l’attività funebre attraverso l’impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali in materia, alle quali si rimanda.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza comprende: il trasferimento dal luogo di decesso al deposito di osservazione o all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, il tragitto dalla Chiesa o dal luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. In ogni trasporto sia all'interno del comune, sia da comune a comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di legge. Ogni trasporto, sia all'interno del comune, sia in altro comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile competente.
4. Il trasporto della salma deve avvenire in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre sulla quale devono essere adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.
5. Il servizio di trasporto funebre svolto dalle imprese esercenti l'attività funebre termina con il deposito del feretro sulla lettiga, montaferetri, calaferetri o nella camera mortuaria del cimitero. Tale attività deve essere eseguita dall'impresa funebre incaricata impiegando un numero di operatori idoneo a garantire la sicurezza dei lavoratori, la tutela della salute e il decoro del servizio, in conformità al proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e alle vigenti normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Tutte le successive operazioni interne al cimitero, inerenti alla tumulazione o all'inumazione, sono riservate esclusivamente al personale incaricato dal Comune. Tali prescrizioni devono essere osservate anche dalle imprese esercenti l'attività funebre in altri comuni che effettuano il trasporto di defunti destinati ad essere sepolti nel cimitero cittadino.
6. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone. Il trasporto di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa vigente nazionale.

Art. 14 - Modalità del trasporto e percorso

1. Con provvedimento del Sindaco, previsto dall'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, sono definiti:
 - a) gli orari di svolgimento dei servizi;
 - b) gli orari di arrivo ai cimiteri;
 - c) i giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - d) la viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - e) i luoghi per la sosta di mezzi funebri (carri funebri, oppure autofunebri) in transito.
2. È facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione dei servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

3. Il trasporto funebre sul territorio comunale deve svolgersi nella direzione del percorso più breve in relazione al luogo da raggiungere, senza intralcio per la viabilità.
4. Lo svolgimento del corteo funebre appiedato dal luogo di celebrazione della cerimonia al cimitero comunale non è di norma consentito. In via eccezionale, esso può essere autorizzato, nel rispetto delle tradizioni locali e del sentimento di pietà verso i defunti, previa valutazione dell'Amministrazione. A tal fine, la Polizia Locale, ricevuta la comunicazione dell'orario del funerale ai sensi dell'art. 15, comma 4, individua il percorso idoneo e può disporre specifiche prescrizioni o limitazioni temporanee del transito veicolare, al fine di garantire la sicurezza pubblica, la fluidità della circolazione e l'incolumità dei partecipanti. L'autorizzazione è rilasciata solo in assenza di accertate e inderogabili ragioni di ordine pubblico, sicurezza stradale o di impedimenti connessi alla presenza di cantieri stradali non amovibili lungo il percorso.

Art. 15 - Riti religiosi e civili

1. Nel rispetto della volontà del defunto sono garantiti lo svolgimento dei riti appartenenti alle confessioni religiose, nonché delle cerimonie civili e delle forme di commiato non confessionali, nel rispetto della dignità della persona e del decoro del luogo.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto o nella sala del commiato per il tempo necessario alla cerimonia.
3. L'orario dei funerali viene comunicato dai familiari o dall'incaricato dell'impresa di pompe funebri previo accordo con il parroco, se il funerale è religioso. In caso di concomitanza di funerali sul territorio comunale, l'Ufficio dello Stato Civile stabilirà l'ora del funerale, tenendo conto della data e dell'ora del decesso, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
4. Le imprese di pompe funebri sono tenute a comunicare l'orario concordato del funerale all'Ufficio dello Stato Civile contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, e comunque con congruo anticipo rispetto allo svolgimento del rito, al fine di consentire il regolare coordinamento dei servizi cimiteriali e, dove ricorra, della Polizia Locale.

Art. 16 - Orario dei trasporti

1. Gli orari dei trasporti sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco.
2. È fatto divieto di eseguire il trasporto dei cadaveri sul territorio comunale nei giorni festivi e nei giorni feriali al di fuori degli orari indicati.
3. Il trasporto funebre all'interno del comune è ammesso nel pomeriggio del sabato solamente per i feretri destinati alla cremazione o al seppellimento in altro comune.

Art. 17 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, tumulazione o cremazione

1. Il trasporto del feretro in cimitero di altro comune è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni, con autorizzazione al trasporto a seguito di domanda degli interessati.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile o dall'autorizzazione alla cremazione.
3. I feretri provenienti da altri comuni o dall'estero devono, di norma, essere trasportati al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla tipologia di sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo apposto sul cofano. È tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito funebre di commemorazione o di commiato, con prosecuzione diretta per il cimitero o, eventualmente, altro comune.
4. L'orario del seppellimento dovrà essere preventivamente concordato con il servizio comunale competente del comune di arrivo.

Art. 18 - Trasporto all'interno del comune eventualmente anche in luogo diverso dal cimitero e trasporto interno al cimitero

1. Il trasporto funebre nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Funzionario delegato dal Dirigente, a seguito di domanda degli interessati.
2. Il trasporto interno al cimitero è da intendersi mero trasferimento di spoglie mortali ed è eseguito a cura del Comune con propri mezzi e personale o tramite affidamento ad imprese autorizzate. Il Comune si riserva inoltre di effettuare, con propri mezzi e personale o tramite imprese autorizzate dal Comune o dai familiari, il trasporto di cadaveri o degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi tra cimitero e crematorio.

Art. 19 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane, resti mortali assimilabili e ceneri nell'ambito del territorio comunale o verso altro Comune della Repubblica è autorizzato dal Funzionario comunale a ciò delegato dal Dirigente, secondo le procedure vigenti. Qualora il trasporto sia diretto all'estero o provenga da uno Stato estero, l'autorizzazione comunale viene rilasciata fatti salvi i provvedimenti di competenza del Prefetto, quale autorità delegata dal Ministero della Salute, e nel rigoroso rispetto delle disposizioni e dei passaporti mortuari previsti dagli artt. 24, 27, 28, 29 e 36 del D.P.R. n. 285/1990 e dalle convenzioni internazionali vigenti.
2. Il trasporto di cui al comma precedente può essere effettuato da qualunque soggetto autorizzato allo scopo anche con mezzi ordinari.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o cadaveri non si applicano al trasporto di spoglie mortali previsto dal presente articolo.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolte in un'apposita cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
5. Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria recante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 20 - Caratteristiche delle casse funebri

1. Nessun cadavere può essere trasportato, salvo quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 285/1990 e successive modificazioni, e quindi sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
2. Ogni feretro deve recare infissa una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, data di morte del defunto e il nome o il marchio del soggetto autorizzato al trasporto funebre.

Art. 21 - Vigilanza sui trasporti

1. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che, attraverso personale autorizzato, presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ATS limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

TITOLO II - CIMITERO E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 22 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Il personale cimiteriale non può ricevere nel cimitero, per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane o ceneri, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. Nel caso, comunque, di conferimento al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, l'addetto al ricevimento dei feretri e alla verifica della documentazione di accompagnamento ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediatamente comunicazione all'Ufficio comunale competente per le pratiche richieste dal caso.
3. Il responsabile del trasporto consegnerà al personale incaricato della custodia cimiteriale oltre al feretro o urna cineraria o cassetta resti ossei la documentazione di accompagnamento composta da:
 - autorizzazione al trasporto;
 - autorizzazione al seppellimento;
 - verbale di identificazione e chiusura feretro (nel caso di cassa);
 - verbale di cremazione;
4. All'atto del ricevimento del feretro/urna cineraria/cassetta resti ossei, il personale incaricato della custodia cimiteriale o suo delegato verificherà:
 - la presenza e correttezza dei documenti di accompagnamento;
 - la presenza e integrità del sigillo apposto sul feretro;
 - la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato (da verbale chiusura cassa)e redigerà il registro cimiteriale, in forma cartacea e/o informatica.

Gli atti di cui al comma 3 devono essere trattenuti dal personale cimiteriale. Nel registro cimiteriale oltre alle identificazioni, fra le annotazioni dovrà essere indicato il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo/colombaro/celletta/tomba di famiglia ed il numero d'ordine del cippo della fossa o della tomba o del loculo o tomba di famiglia in cui è stato posto il cadavere.

5. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, possono essere ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del comune di Magenta, qualunque fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone decedute fuori dal comune di Magenta, ma aventi in esso, durante la vita, la loro residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti, in vita, nel comune di Magenta e decedute fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata individuale o di famiglia nel cimitero stesso (la cosiddetta posa ceneri o posa resti);
 - d) i nati morti e i prodotti del concepimento, sia da genitori residenti sia nel caso in cui l'evento si sia verificato nel comune di Magenta;
 - e) i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone sopraelencate;
 - f) i cadaveri delle persone già residenti in Magenta, che hanno perso la residenza per averla trasferita presso strutture di ricovero o socio-assistenziali in altro Comune.
6. Tutte le persone morte nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza, hanno diritto ad essere sepolte gratuitamente nel campo comune del cimitero.
7. Le sepolture in posti cimiteriali diversi dal campo comune possono avvenire soltanto in presenza di idonea concessione cimiteriale od altro provvedimento comunale autorizzativo dell'uso del manufatto nel quale dev'essere deposta la salma.
8. Per soggetti aventi diritto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 lett. c) del D.P.R. n. 285/1990, s'intendono:
 - a) coloro che in relazione alle disposizioni del presente Regolamento, possono ottenere una concessione per sepoltura privata o i cui resti mortali o ossei possono essere depositati in una sepoltura esistente;
 - b) coloro che, per disposizione del concessionario, possono essere sepolti in un sepolcro plurimo;
 - c) coloro ai quali, pur non essendo morti nel territorio comunale o non essendo in vita ivi residenti, in presenza di particolari circostanze accertate dalla Giunta comunale e collegate al sentimento di pietà verso i defunti, è stata concessa una sepoltura privata.

Art. 23 - Reparti speciali nel cimitero

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale può prevedere reparti speciali destinati alla sepoltura di persone appartenenti a comunità religiose professanti culti diversi da quello cattolico.
2. Possono essere istituiti, con il Piano Regolatore Cimiteriale, anche altri reparti speciali:
 - previa stipula di apposita convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed Enti/Associazioni o Comunità, purché senza scopo di lucro;
 - su istanza di parte dell'Amministrazione Comunale, qualora i suddetti reparti speciali siano destinati a categorie non rappresentate da Enti o Comunità.
3. Tali reparti possono essere destinati al seppellimento di:
 - vittime militari o civili, cadute in tempo di pace o di guerra;
 - vittime di pubblica calamità;

- nati morti, feti e prodotti abortivi o del concepimento (cd. Giardino degli Angeli).
- 4. Le spese connesse alla realizzazione, gestione e manutenzione nonché al ripristino dell'area successive alla scadenza della convenzione di tali reparti sono di norma poste a carico dei soggetti richiedenti, salvo stipula di apposite e diverse condizioni.
- 5. All'interno del cimitero possono essere individuate aree per campo inconsunti e campo angeli (bambini).
- 6. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'ATS, nel comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione.
- 7. All'interno del cimitero è prevista un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri.

CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 24 - Piano Regolatore Cimiteriale – ossario e cinerario comune

1. Il Comune, a norma dell'art. 18 del Regolamento Regionale Lombardia n. 4/2022, adotta un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ATS e dell'ARPA.
3. Ogni dieci anni, o quando siano istituiti nuovi cimiteri, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune revisiona il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
4. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato II al Regolamento Regionale Lombardia n. 4/2022.
5. Il cimitero deve essere dotato di ossario e cinerario comune. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da manufatti realizzati in modo che le ceneri e le ossa da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO III - SEPOLTURA DI ANIMALI NEL CIMITERO

Art. 25 - Tumulazione, previa cremazione, degli animali di affezione

1. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Regionale Lombardia di Polizia Mortuaria n. 4/2022, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri degli animali d'affezione possono essere tumulate, in urna separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto fino a capienza. La presenza dell'animale deve essere riportata nei registri cimiteriali.
2. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al competente ufficio comunale.
3. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura di cui ai commi precedenti sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come specie

di animali da compagnia, ai sensi dell'allegato I del Regolamento Europeo n. 576/2013.

4. All'esterno della sepoltura è fatto divieto di esporre fotografie o di riportare iscrizioni relative all'animale d'affezione ivi tumulato.
5. Resta ferma la scadenza originaria della concessione del manufatto in cui sono tumulate le ceneri dell'animale d'affezione.
6. A garanzia del divieto di promiscuità coi resti umani, alla scadenza della concessione dell'elemento cimiteriale le ceneri dell'animale di affezione non potranno essere disperse nel cinerario comune. Potranno quindi essere affidate all'erede che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest'ultimo ovvero, in assenza o disinteresse dei medesimi, smaltite dal Comune secondo la normativa vigente.
7. L'operazione di tumulazione delle ceneri degli animali d'affezione prevede il pagamento di una tariffa analoga a quella prevista per la sepoltura delle ceneri umane ai sensi del "Prontuario Tariffe e Diritti Comunali" in corso di validità.

CAPO IV - CREMAZIONE

Art. 26 - Cremazione

1. La cremazione di cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso o di ultima sepoltura, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della Legge 30 marzo 2001 n. 130 e ss.mm.ii. La manifestazione di volontà deve essere resa in forma scritta ed inserita nella relativa istanza.
2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito il certificato del medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento di morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nel caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, deve essere acquisito il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere possa essere cremato.
3. La cremazione di resti mortali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della Legge 30 marzo 2001 n. 130 e ss.mm.ii., è autorizzata dal competente Ufficio del Comune in cui è avvenuta l'esumazione/estumulazione.
4. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'ATS territorialmente competente nella quale si trova la struttura sanitaria che ha operato l'amputazione.

Art. 27 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, infrangibile, impermeabile e debitamente sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e data di morte.
3. A richiesta degli aventi titolo a disporre delle ceneri e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, a fronte di concessione d'uso e previo pagamento delle tariffe vigenti, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta o colombaro ovvero tumulata in sepolture private, salvo si disponga per l'affidamento ai familiari.

Art. 28 - Affidamento dell'urna cineraria

1. È consentito l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare o ad un convivente di fatto, convivenza formalizzata tramite dichiarazione anagrafica, che ne abbia fatto richiesta, individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
3. L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile:
 - del Comune in cui è avvenuto il decesso;
 - del Comune che ha autorizzato la cremazione di cadaveri o di resti mortali già inumati o tumulati;
 - del Comune ove sono già tumulate le ceneri di cui si chiede l'affidamento, laddove non coincidente con il Comune di decesso.
4. Ai fini dell'affidamento deve essere sottoscritto un documento nel quale l'affidatario dichiara il luogo della destinazione finale delle ceneri. Tale documento accompagna le fasi di trasporto delle ceneri e deve essere conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
5. La variazione di residenza comporta la comunicazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria.
6. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione, qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di altro familiare.
7. In caso di decesso dell'affidatario, potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento delle ceneri.
8. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
 - a) Per affidamenti di urne autorizzati:
 - dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
 - dei dati identificativi del defunto;
 - b) Per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza:
 - dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
 - c) Per i recessi dall'affidamento:
 - dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
9. L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
10. Qualora la famiglia non abbia provveduto a richiedere una delle destinazioni di cui al comma 4 del presente articolo, o non si sia proceduto all'affidamento o alla dispersione nei termini e nei modi autorizzati, le ceneri vengono d'ufficio deposte in via definitiva nel cinerario comune.

Art. 29 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso o, in caso di ceneri già tumulate, del Comune in cui si trova il cimitero, nel rigoroso rispetto della volontà espressa in vita dal defunto. Tale volontà deve risultare da disposizione testamentaria, da dichiarazione autografa o dall'iscrizione ad associazione cremazionista legalmente riconosciuta; in mancanza di disposizione scritta, la volontà del defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorso di più parenti dello stesso grado, con le maggioranze previste dall'articolo 3 della Legge 30 marzo 2001 n. 130, mediante dichiarazione resa davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'art. 3, comma 1, lettera c) della L. n. 130/2001 ss.mm.ii. o nel cinerario comune e può essere eseguita dai soggetti indicati nell'art. 3, comma 1, lettera d) della L. n. 130/2001 e ss.mm.ii. Ove il defunto, pur avendo manifestato la volontà alla dispersione delle ceneri, non abbia indicato il luogo, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Regionale Lombardia n. 4/2022, ovvero nel luogo indicato dai familiari o nell'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero, laddove presente (Giardino delle Rimembranze).
3. È consentita la dispersione in natura e nelle aree private ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della Legge n. 130/2001 e ss.mm.ii.
4. Di ogni dispersione viene tenuta traccia per mezzo di un apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
 - dei dati anagrafici dell'esecutore della dispersione;
 - dei dati identificativi del defunto;
 - della data e luogo della dispersione.
5. Non è consentita la dispersione di ceneri derivanti dalla cremazione di resti mortali, in assenza di una dichiarazione espressa di volontà del defunto.
6. L'autorizzazione al trasporto e alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente al rilascio, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri. Nel caso di dispersione in mare viene data comunicazione alla Capitaneria di Porto competente, che eventualmente emanerà disposizioni.
7. La dispersione può avvenire unicamente:
 - a) in mare, nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti: in tali luoghi la dispersione è sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
 - b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati, eventualmente individuate dall'Amministrazione Comunale in assenza di specifica indicazione da parte del defunto o dei congiunti;
 - c) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire esclusivamente all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
 - d) nel Giardino delle Rimembranze.
8. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, n. 8 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

9. Qualora la famiglia o gli aventi titolo non abbiano provveduto a scegliere una delle destinazioni d'uso consentite dall'ordinamento, o vi sia un palese e prolungato disinteresse, le ceneri vengono deposte d'ufficio nel cinerario comune. La dispersione in natura e nelle aree private è pienamente legittima ed esercitabile secondo le forme, i limiti e le modalità tassativamente disciplinate dal presente articolo, in conformità alla Legge 30 marzo 2001, n. 130.

CAPO V - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 30 - Tipi di sepoltura

1. All'interno del cimitero comunale sono previste le seguenti tipologie di sepolture:
 - inumazione in campo comune;
 - tumulazione in colombaro;
 - tumulazione in cellette per sole ossa, resti mortali e ceneri;
 - tumulazione in tomba a terra;
 - tumulazione in cappella gentilizia privata o cappella comunale;
 - deposizione ossa in ossario comune;
 - raccolta delle ceneri nel cinerario comune;
 - dispersione delle ceneri nel Giardino delle Rimembranze.

Art. 31 - Inumazioni

1. Il Cimitero dispone di campi comuni destinati alle sepolture ad inumazione ordinaria, che non prevedono il rilascio di una concessione e sono indicati all'interno del Piano Regolatore Cimiteriale.
2. La durata delle sepolture ad inumazione ordinaria in campo comune è fissata in anni 10, computati dal giorno del seppellimento, in conformità all'articolo 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il passaggio definitivo dal precedente termine di anni 15 al nuovo termine di anni 10 è subordinato all'esito di una preventiva relazione geologico-sanitaria, redatta dal Settore Tecnico comunale d'intesa con la competente ATS, che attesti l'idoneità delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno a consentire la completa mineralizzazione dei cadaveri entro il termine ridotto. Nelle more di tale accertamento vige il mantenimento o il prolungamento del turno di rotazione a 15 anni.
3. Con riferimento alla durata delle sepolture ad inumazione ordinaria il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, il prolungamento di tale turno per determinati campi qualora sia accertato, d'intesa con la competente ATS, che le condizioni di composizione del terreno non abbiano consentito la completa mineralizzazione dei cadaveri nel termine ordinario.
4. Allo scadere del turno ordinario o di quello prolungato ai sensi del comma precedente, i resti mortali vengono esumati a cura del Comune. Ove si riscontri la completa mineralizzazione, i resti ossei vengono depositati nell'ossario comune, fatta salva la facoltà dei familiari e degli aventi titolo di richiederne, a proprie spese, la tumulazione in manufatto oggetto di concessione, in celletta o l'avvio a cremazione. Qualora il cadavere non risulti completamente mineralizzato, si procede alla sua reinumazione per un periodo di anni 5 in apposito campo inconsunti, ovvero, previo consenso degli aventi diritto e con oneri a loro carico, alla cremazione.

5. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni o delle norme di legge e regolamento regionali e/o di organismi di normalizzazione. Per ridurre l'incidenza dei cadaveri per cui, decorso il turno ordinario di rotazione, risulti non completato l'ordinario processo trasformativo cadaverico dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.
6. Per comprovate esigenze religiose, nei reparti speciali di cui all'art. 23 comma 1 del presente Regolamento, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto nel solo lenzuolo di fibra naturale biodegradabile. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune, previo parere favorevole dell'ATS competente per territorio, ai fini della verifica delle condizioni igienico-sanitarie previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e della tutela della salute pubblica.
7. Il Piano Regolatore Cimiteriale ha facoltà di individuare aree nelle quali impiantare campi privati ad inumazione, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, dotati di caratteristiche definite da apposite concessioni o convenzioni, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
8. Nei campi comuni e nei reparti speciali, le sepolture ad inumazione avvengono di norma una di seguito all'altra, senza interruzione di continuità. Resta comunque ferma la facoltà del Servizio Cimiteriale di esercitare la propria discrezionalità nell'individuazione del campo e delle aree da utilizzare, in base alle esigenze organizzative e gestionali del cimitero.
9. Il Comune, a seguito di richiesta da parte degli aventi titolo, può autorizzare l'installazione di un copri-fossa e/o di una lapide, realizzati secondo le norme tecniche definite nel Piano Regolatore Cimiteriale, con oneri e spese interamente a carico degli stessi.
10. Nel caso di cui al comma precedente gli aventi titolo si fanno garanti della manutenzione e della conservazione in stato di decoro della sepoltura, nonché del ripristino dell'area a seguito dell'esumazione.
11. L'operazione di inumazione ordinaria è a titolo gratuito, a differenza di quella per l'inumazione in reparto speciale di cui al comma 6.

Art. 32 - Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette ossario o urne cinerarie in opere murarie, costruite dai concessionari di aree, dal Comune o dall'eventuale soggetto gestore del cimitero, in cui siano conservate le spoglie mortali dei defunti per un periodo di tempo determinato.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di apposita concessione amministrativa di durata determinata, rilasciata dal servizio comunale competente secondo le modalità, i canoni e le condizioni d'uso disciplinati nel Titolo III del presente Regolamento.

Art. 33 - Sepolture provvisorie

1. A richiesta dei soggetti aventi titolo a disporre per la sepoltura, su autorizzazione del Comune, il feretro/urna/cassetta resti possono essere provvisoriamente deposti in loculo, celletta, tomba a terra, oggetto di concessione d'uso già rilasciata, previo assenso scritto rilasciato dal titolare della concessione medesima, ovvero che sia nella piena disponibilità del Comune.
2. La sepoltura provvisoria è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che debbono effettuare lavori di ripristino o di estumulazione da tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato al Comune domanda di concessione di tomba di famiglia privata;
 - d) per assoluta indisponibilità di manufatti per la tumulazione definitiva.
3. Il periodo di sepoltura provvisoria viene scomputato dalla durata della concessione definitiva e le frazioni di anno saranno computate come un anno intero.
4. L'autorizzazione comunale deve riportare la motivazione e la durata prevista della sepoltura provvisoria.
5. Qualora non si sia provveduto alla definitiva sepoltura una volta scaduto il termine riportato nell'autorizzazione o l'ulteriore termine eventualmente oggetto di proroga, ovvero nel caso in cui sia venuta meno la causa che ha determinato la necessità della sepoltura provvisoria, il Comune, previa diffida, provvede alla traslazione dei defunti in campo comune, ossario comune e cinerario comune, con oneri a carico degli stessi richiedenti.
6. Non sono consentite in alcun caso due tumulazioni provvisorie per il medesimo defunto.
7. Sugli elementi cimiteriali di cui al presente articolo non sono ammesse decorazioni od ornamenti stabili riferibili ai defunti provvisoriamente tumulati.

Art. 34 - Regularizzazione delle sepolture provvisorie pregresse

1. Le sepolture provvisorie esistenti e non rientranti nelle casistiche previste dall'articolo 33 comma 2, ovvero prive di idoneo titolo autorizzativo, dovranno essere regolarizzate dagli aventi titolo entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Entro tale termine, gli aventi titolo sono tenuti a presentare istanza al Servizio Cimiteriale comunale al fine di:
 - a) ottenere la concessione definitiva, ove ne ricorrano i presupposti;
 - b) provvedere alla traslazione del feretro, dell'urna o dei resti in idonea sepoltura;
 - c) definire ogni ulteriore adempimento necessario alla regolarizzazione amministrativa e contabile della posizione.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, qualora l'Amministrazione accerti la permanenza di sepolture provvisorie prive di titolo o non regolarizzate, previa diffida agli aventi titolo, si procederà:
 - a) all'applicazione della penale prevista dal Prontuario Tariffe e Diritti Comunali vigente;
 - b) all'adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione o alla rimozione della situazione irregolare, con oneri a carico dei soggetti obbligati.

4. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di procedere d'ufficio nei casi di irreperibilità o inerzia degli aventi titolo, nel rispetto della normativa vigente.

CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 35 - Esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Le esumazioni ordinarie si effettuano, una volta decorso il termine di inumazione di cui all'art. 31 comma 2 del presente Regolamento, secondo una precisa programmazione stabilita dall'Amministrazione Comunale. Le esumazioni ordinarie non hanno luogo nei mesi di giugno, luglio ed agosto.
3. Delle operazioni di esumazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune degli elenchi delle sepolture in scadenza, con pubbliche affissioni all'Albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, non prima che sia trascorsa la ricorrenza dei defunti.
4. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 3 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
5. Le estumulazioni ordinarie vengono effettuate alla scadenza del periodo di concessione a seguito di mancato rinnovo, per rinuncia o disinteresse da parte dei familiari e/o degli aventi titolo, delle sepolture individuali (loculi/colombari, cellette, tombe). Sono estumulazioni ordinarie anche quelle eseguite comunque dopo almeno 20 anni di tumulazione in loculo stagno o 10 anni in loculo aerato.
6. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie vengono effettuate, ad eccezione di quelle disposte dall'autorità giudiziaria, su richiesta dell'avente titolo o suo delegato, in ottemperanza alla vigente normativa e nei seguenti casi:
 - per successiva tumulazione di salma, resti ossei/ceneri in tomba collettiva o individuale;
 - per trasporto di salma, resti ossei/ceneri fuori comune;
 - per ristrutturazione di tomba di famiglia;
 - per affidamento/dispersione delle ceneri.
7. L'operatore, osservate le condizioni della cassa, farà in modo che la stessa venga trattata con le necessarie cautele igienico – sanitarie.
8. Esaminato il cadavere contenuto nella cassa, se questo non è completamente mineralizzato, si procede alla sua reinumazione fino al completamento della mineralizzazione in apposito campo indecomposti, previo trasferimento dello stesso in apposita cassa. Stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione spetta agli operatori addetti che operano in conformità alle direttive igienico-sanitarie vigenti, redigendo apposito verbale.

9. È possibile, qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura indicata dai familiari o da coloro che ne sono delegati.
10. Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono conferite nell'ossario comune, a meno che i familiari e/o gli aventi titolo abbiano richiesto specifica tipologia di sepoltura.
11. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
12. È proibito al pubblico assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione. Possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle famiglie.

Art. 36 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione e, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato agli atti d'ufficio.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni sono conservati presso il Servizio Cimiteriale a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni, decorso il quale, qualora non venissero reclamati, entreranno nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 37 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni, o delle estumulazioni alla scadenza delle concessioni, se non reclamati preventivamente dagli aventi diritto, passano in proprietà del Comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, in opere di miglioramento generale del cimitero. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il Comune può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, restituiti alla famiglia.
4. Le opere eventualmente non reclamatione ed aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

TITOLO III - CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I - TIPOLOGIE DI CONCESSIONI

Art. 38 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) "Concessionario o fondatore": il soggetto che sottoscrive la concessione;
 - b) "Diritto d'uso": disponibilità del manufatto destinato alla sepoltura;
 - c) "Titolare della concessione": chi ha titolo, alla morte del concessionario fondatore, di acquisire il diritto d'uso del manufatto, avendo effettuato il subentro nella concessione;
 - d) "Famiglia del concessionario": il coniuge/l'unito-unita civilmente/il/la convivente di fatto, gli/le ascendenti, i/le discendenti in linea retta, i/le collaterali di secondo grado, con i rispettivi coniugi e, ai fini degli aventi diritto alla sepoltura, i parenti fino al sesto grado compreso e gli affini entro il secondo grado compreso;
 - e) "Aventi titolo": i soggetti che, ai sensi di legge, possono disporre delle spoglie mortali.
2. Nel rispetto delle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale e del presente Regolamento, il Comune può concedere l'uso di aree e/o manufatti (loculi, tombe, cellette per resti ossei e urne cinerarie, sepolcri di famiglia) per sepolture a sistema di tumulazione individuale, doppia e per famiglie.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa, differenziata per tipologia di manufatto.
4. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di un manufatto o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune ai sensi degli artt. 823 e 824 del Codice civile.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente:
 - a) la natura della concessione e gli estremi dell'atto, con l'indicazione del numero dei posti resi in concessione;
 - b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di prima sepoltura, anche in caso di sepolture provvisorie di cui all'art. 33 del presente Regolamento;
 - c) il soggetto concessionario o, nel caso di collettività, il legale rappresentante pro-tempore;
 - d) il/i nome/i del/dei defunto/i destinato/i ad esservi accolto/i (ove noto);
 - e) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
6. La concessione è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, previa assegnazione del manufatto o dell'area da parte del Servizio Cimiteriale, cui compete l'istruttoria dell'atto.

Art. 39 - Sepolture private

1. A norma degli artt. 90 e segg. del D.P.R. n. 285/1990, per le sepolture private è concesso, nei limiti eventualmente previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, l'uso di aree e

manufatti anche costruiti dal Comune.

2. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua gli spazi e i manufatti da concedere in uso esclusivo per le sepolture private e le modalità di realizzazione degli stessi da parte del Comune.
3. Il Comune può costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture. Per tali casi sono determinate apposite tariffe che comprendono anche i costi di costruzione e di ammortamento sostenuti.
4. L'area o il manufatto vengono concessi in diritto d'uso. L'acquisto, la posa, la rimozione, la manutenzione ordinaria del monumento sono a carico del privato.
5. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie. Essi si distinguono in:
 - Colombari epigei;
 - Colombari aerati;
 - Cellette;
 - Cappelle gentilizie;
 - Cappelle comunali (finte cappelle);
 - Tombe a terra.

Art. 40 - Modalità di concessione delle sepolture private

1. La concessione in uso delle sepolture private è accordata dal servizio comunale competente in favore degli aventi diritto individuati dall'articolo 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, secondo le seguenti modalità:
 - a) per i colombari e le tombe a terra: solo in presenza di salma e in occasione del decesso, con esclusione di prenotazioni preventive, fatte salve le deroghe previste per i soggetti ultrasessantenni o per il futuro affiancamento del coniuge;
 - b) per le cellette d'ossario o cinerarie: in presenza di ceneri o resti ossei al momento della domanda, con facoltà di concedere una celletta attigua o pluriposto per il futuro accoglimento del coniuge o di parenti di primo grado;
 - c) per le cappelle gentilizie e le cappelle comunali: anche indipendentemente dall'evento del decesso, secondo le disponibilità di piano.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture eventualmente disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. Le sepolture verranno assegnate secondo disponibilità derivante anche dal recupero di concessioni scadute. Nelle eventuali nuove costruzioni l'assegnazione è effettuata progressivamente, osservando come criterio di priorità quello di cui al comma 2. È data facoltà al concessionario di scegliere la posizione dell'elemento cimiteriale, compatibilmente con la disponibilità.
4. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.
5. La concessione di sepolture di qualsiasi tipo non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Se si riscontrasse anche solo un tentativo di lucro o una donazione anche pro forma, la concessione deve intendersi nulla di diritto, immediatamente decaduta con retrocessione al Comune del sepolcro e

spese di svuotamento e ripristino a carico del concessionario/subentrante/avente titolo.

6. In caso di contenzioso o diverse interpretazioni dei rapporti concessori fra Comune e privato, l'onere della prova spetta al privato.
7. La concessione può essere accordata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore a 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al quarto grado oppure, indipendentemente dall'età, nel caso in cui sia coniuge superstite del defunto e solo in caso di disponibilità.
8. La concessione di aree e di manufatti per la sepoltura di famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, tramite procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Regio Decreto 23.05.1924, n. 827, ai richiedenti che abbiano offerto il canone più elevato.
9. È facoltà dell'Amministrazione comunale procedere a specifici processi di assegnazione qualora si evidenziassero originariamente particolari condizioni sulla disponibilità delle aree destinate alla realizzazione delle tombe di famiglia (es. residualità).
10. Il Comune ha facoltà di accettare - in ogni caso entro i limiti della sopravvenuta disponibilità di aree - dal concessionario di area cimiteriale libera, titolare dello *ius sepulchri*, istanza di trasferimento del relativo diritto d'uso ad altra area cimiteriale libera e disponibile, fatto salvo l'eventuale congruaggio del corrispettivo concessorio purché l'area originariamente oggetto di concessione sia stata assegnata al concessionario all'esito di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Regio Decreto n. 827 del 23.05.1924 e ss.mm.ii., non vi siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione, né vi sia stato effettuato alcun utilizzo per la tumulazione o comunque non siano presenti salme, ceneri o resti.
11. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere inoltrata per l'istruttoria all'ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Magenta, che in caso di suo accoglimento procederà alla riforma dell'atto originario per sopravvenuta modifica oggettiva dell'area assegnata e alla stipulazione di un unico atto di concessione, a mezzo scrittura privata soggetta a registrazione a spese del concessionario, mantenente decorrenza e durata originarie.

Art. 41 - Sepulture multiple in cellette, colombari e tombe

1. Il diritto d'uso di sepoltura fino al completamento della capienza del sepolcro, oltre al concessionario e agli aventi diritto, indicati esplicitamente nella concessione stessa, può essere esteso ai parenti fino al sesto grado compreso e agli affini fino al secondo grado compreso del concessionario, previo assenso scritto di quest'ultimo, eventualmente manifestato dall'onerato alla sepoltura.
2. In caso di tumulazione di resti o ceneri in celletta già oggetto di concessione d'uso e occupata non è previsto il rilascio di nuova concessione. Sarà in ogni caso richiesto il pagamento delle spese relative alle operazioni cimiteriali.
3. Nel caso di colombari e tombe a terra, su richiesta degli interessati e previo pagamento delle relative operazioni cimiteriali, può essere autorizzato:
 - l'inserimento, in manufatti già occupati da un feretro, di cassette di resti ossei o urne cinerarie, nei limiti della capienza dello stesso. In tal caso resta ferma la scadenza originaria del manufatto e non si procede alla stipula di nuova concessione;

- l'inserimento di un nuovo feretro, previa estumulazione e cremazione del feretro già presente, con collocazione nel medesimo manufatto dell'urna cineraria del defunto cremato, unitamente ad eventuali urne o cassette già esistenti (riuso). In tal caso, oltre alle spese per le relative operazioni cimiteriali, dovrà essere stipulata una nuova concessione d'uso della durata prevista dal vigente Regolamento, con decorrenza dal momento della nuova tumulazione, e dovrà essere corrisposto il relativo canone.

Art. 42 - Durata e rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, continueranno a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. La possibilità di proroga o rinnovo potrà essere revocata per indisponibilità della tipologia di sepoltura, superamento dei quantitativi del Piano Regolatore Cimiteriale, o esigenze funzionali del cimitero.
2. Le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
3. Le concessioni a tempo indeterminato sono vietate. Per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (ovvero il 9 febbraio 1976), resta ferma la validità della perpetuità concessa, fatti salvi i provvedimenti di revoca per pubblica utilità attivabili dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 285/1990. Le variazioni nell'utilizzo del sepolcro o le volture per subentro *iure sanguinis* non determinano la decadenza della perpetuità originaria, a condizione che l'uso avvenga nel rispetto della capienza strutturale del manufatto e a favore dei familiari del fondatore come definiti dal presente Regolamento.
4. Le concessioni decorrono dalla data di sepoltura in caso di concessione rilasciata in presenza di defunto, mentre decorrono dalla data di stipulazione del contratto in caso di concessione rilasciata a persona vivente, ammessa unicamente nel caso previsto dall'art. 27 comma 6 del Regolamento Regionale Lombardia n. 4/2022, in vista del futuro affiancamento del coniuge o di un parente di primo grado, in caso di concessione di area per la costruzione di cappella gentilizia nonché nell'ipotesi prevista dall'art. 40 comma 7 del presente Regolamento.
5. La durata delle concessioni è definita come segue:
 - **in perpetuità**, per i manufatti la cui concessione sia documentabile e rilasciata anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (9 febbraio 1976);
 - **in 99 anni**, per i manufatti e le aree la cui concessione, pur rilasciata successivamente al 9 febbraio 1976, sia stata erroneamente prevista in perpetuità o con durata superiore nell'atto originario. Il provvedimento di rideterminazione d'ufficio a 99 anni, adottato in ottemperanza alle norme imperative di legge nazionale, viene notificato ai concessionari o aventi titolo rintracciabili e prevede agevolazioni o priorità procedurali in caso di eventuale richiesta di rinnovo alla scadenza. Nei casi di contenzioso, oggettiva incertezza o incompletezza degli archivi comunali in ordine ai rapporti concessori storici, trova applicazione il principio di leale collaborazione tra Pubblica Amministrazione e cittadino. L'Amministrazione Comunale e il privato cooperano attivamente nella ricerca e nella ricostruzione storica del titolo d'uso. In assenza di elementi documentali contrari o incompatibili

in possesso del Comune, costituisce idoneo presupposto per la regolarizzazione del manufatto la presentazione da parte del privato di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) che attesti il possesso pacifico e continuativo della sepoltura da parte della famiglia, supportato dallo stato di fatto e dalle iscrizioni storiche presenti sulle lapidi.

- **in 30 anni** per i **colombari**. È ammesso il rinnovo alla scadenza del termine di concessione originario, per una sola volta e per un periodo di anni 10, in caso di scadenza senza tumulazione di un secondo cadavere. In ogni caso, qualora nel colombaro sia avvenuta la tumulazione di un secondo feretro, la scadenza della concessione non potrà avere luogo prima che siano decorsi 20 anni da tale ultima tumulazione, al fine di garantire il completamento del periodo ordinario di estumulazione;
- **in 10 anni** per i **colombari aerati**. Non è ammesso il rinnovo alla scadenza;
- **in 30 anni** per le **cellette**. È ammesso il rinnovo alla scadenza del termine di concessione originario per una sola volta per ulteriori 10 anni;
- **in 99 anni** per le **cappelle gentilizie** costruite su aree date in concessione. È ammesso il rinnovo alla scadenza del termine di concessione originario per ulteriori 99 anni;
- **in 50 anni** per le **cappelle comunali (finte cappelle)**. È ammesso il rinnovo alla scadenza del termine di concessione originario per ulteriori 50 anni;
- **in 30 anni** per le **tombe a terra**. È ammesso il rinnovo alla scadenza del termine di concessione originario per una sola volta per ulteriori 20 anni.

6. In tutti i casi di rinnovo di una concessione, è previsto il pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo e la stipula di un nuovo contratto di concessione.
7. Scaduta la concessione del loculo o della sepoltura di famiglia, qualora i familiari o gli aventi titolo rintracciabili non abbiano presentato istanza di rinnovo o di diversa collocazione, i resti mortali saranno estumulati d'ufficio e traslati nell'ossario comune o, previo esperimento delle procedure informative e pubblicitarie di cui all'articolo 35, avviati alla cremazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 e successive modificazioni, con spese a carico degli eredi se individuati.
8. Nel caso in cui i concessionari o loro eredi (cappelle gentilizie) o discendenti (colombari, cellette e tombe a terra) non provvedano, entro 6 mesi dalla pubblicazione in cimitero e all'Albo Pretorio dell'elenco delle concessioni in scadenza, alla richiesta di rinnovo/proroga della stessa, tutti i resti, ossa o ceneri, anche se collocati nel sepolcro nel corso della concessione, verranno estumulati e collocati nell'ossario/cinerario comune, salvo eventuale collocazione in campo comune. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di mancato accoglimento della richiesta.
9. A seguito di estumulazione, salvo che non venga richiesta collocazione in manufatto già legittimamente occupato in virtù di concessione in corso di validità (eventualmente previa cremazione), nonché previo pagamento, a carico dei richiedenti, delle spese e della tariffa relativa alla collocazione nel nuovo sepolcro, potrà essere richiesta la collocazione dei resti in ossario comune.
10. Le sepolture rese libere, ritorneranno nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e tutto ciò che è posto sul sepolcro stesso diviene proprietà del Comune senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno. Foto e oggetti personali possono essere richiesti e ritirati da parte degli aventi titolo.

11. Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri il manufatto cimiteriale ed il relativo diritto d'uso, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto secondo il presente Regolamento.

Art. 43 - Rinnovo di concessioni cimiteriali scadute

1. Nel caso in cui venga avanzata istanza di operazioni cimiteriali in una sepoltura avente concessione scaduta ovvero venga richiesto il rinnovo di concessione d'uso già scaduta, l'Amministrazione non procederà al rinnovo della concessione originaria, bensì alla stipula di una nuova concessione avente ad oggetto il medesimo elemento cimiteriale, ove ancora disponibile.
2. La nuova concessione sarà disciplinata dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti al momento della stipula e avrà la durata prevista dal Regolamento comunale in vigore alla data di sottoscrizione.
3. La durata della nuova concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione della nuova concessione.
4. Restano salvi gli obblighi relativi al pagamento dei corrispettivi previsti dal tariffario vigente nonché ogni ulteriore adempimento stabilito dalla normativa applicabile.

CAPO II - DIRITTI ED OBBLIGHI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Art. 44 - Titolare della concessione - Diritto di proprietà e diritto di sepoltura

1. Il titolare della concessione è il fondatore, ovvero colui che ha firmato per primo la concessione. Alla sua morte subentrano, salvo formalizzazione del subentro mediante cambio di intestazione, gli eredi nel caso di cappelle gentilizie costruite dal fondatore su aree date in concessione, e il coniuge e secondariamente i parenti più prossimi del defunto, nel caso di sepolcro di proprietà del Comune. Il subentro non comporta modifica del contratto di concessione.
2. Nel caso di cappelle gentilizie la proprietà del manufatto costruito dal privato può trasferirsi per successione ereditaria, mentre il diritto di sepoltura deriva dalla sola circostanza di essere familiare del fondatore/concessionario nei termini previsti dal Regolamento, è personale e non è trasmissibile né per atto tra vivi, né per testamento, e né può essere soggetto ad ipoteca o ad altri vincoli.
3. L'erede di una sepoltura costruita da privati ha il dovere della manutenzione e la responsabilità del manufatto con riferimento alla tutela della pubblica incolumità e del decoro. La proprietà del manufatto non influisce sul diritto di sepoltura, che rimane ai familiari del fondatore o a chi sia stato designato specificatamente dal fondatore all'atto della firma della concessione.
4. Il diritto di sepoltura delle tumulazioni private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, confraternita, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
5. Per capienza del sepolcro si intende il numero di posti, risultante dal progetto (in caso di concessione di area per edificazione di cappella) o dall'atto di concessione originario. Qualora tale documentazione non sia reperibile, la capienza è determinata mediante apposita ricognizione del sepolcro. Ogni ulteriore sepoltura, previa autorizzazione

dell'Amministrazione, è subordinata all'adeguamento della relativa tariffa di concessione.

6. Il diritto di sepoltura, nonché gli ulteriori diritti connessi, quali l'intestazione della tomba nelle sepolture private, sono disciplinati dall'atto di concessione e spettano ai familiari del fondatore. Tali diritti restano invariati anche in caso di subentro o di successione ereditaria.
7. La famiglia del concessionario fondatore del sepolcro è da ritenersi composta dai parenti in linea retta e collaterale fino al sesto grado compreso e gli affini fino al secondo grado compreso, come riportato all'articolo 38, comma 1 lettera d).
8. La sepoltura di famigliari, così come individuati al precedente comma 7, deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, per tempo individuato, con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. N. 445/2000 da presentare al servizio comunale competente che, qualora sussistano i presupposti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.
9. La sepoltura di persone escluse dal diritto d'uso (benemeriti) deve essere autorizzata di volta in volta dai titolari della concessione o da chi è subentrato ad esso, tramite apposita dichiarazione.
10. Tra i titolari *jure sanguinis*, il diritto di seppellimento è determinato dall'ordine di premorienza: hanno diritto alla sepoltura, in via prioritaria, coloro che per primi decedano, fino al raggiungimento della capienza del sepolcro.
11. Ogni decisione riguardante i manufatti relativi alle sepolture private nelle cappelle gentilizie deve essere adottata a maggioranza fra gli aventi titolo (fondatore o eredi) salvo indicazione contraria risultante dal contratto di concessione d'uso.
12. Ogni decisione sulla collocazione o movimentazione delle spoglie mortali, a qualsiasi stadio *post mortem* si presentino, spetta al coniuge in primis e secondariamente ai parenti più prossimi a maggioranza.

Art. 45 - Benemerenza

1. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i., è consentita la tumulazione nella sepoltura privata di persone legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza, amicizia o parentela oltre i gradi previsti, nonché che abbiano acquisito in vita particolari benemerenze (ad es. erede testamentario) nei confronti del titolare originario della relativa concessione. Tale indicazione deve essere resa all'atto della concessione da parte del titolare originario.
2. La concessione alla tumulazione è strettamente personale, e non comporta trasferimento di diritti di successione alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia cui appartiene il benemerito.
3. Il concessionario o avente titolo di una tomba di famiglia può richiedere l'estumulazione straordinaria del posto salma occupato dal benemerito per motivi di riuso del sepolcro, salvo per le tombe perpetue. L'estumulazione può essere richiesta solo dopo almeno 20 anni dalla tumulazione, previo necessario assenso da parte dell'avente diritto sul benemerito, ovvero il coniuge o il suo parente più prossimo. L'estumulazione ha in genere finalità di riduzione del cadavere a resto osseo o cenere che dovranno essere ricollocate nella stessa tomba di famiglia.

Art. 46 - Irreperibilità delle concessioni pregresse

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'"istituto dell'immemorabile" quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione e pertanto le stesse devono ritenersi perpetue, così come disciplinato dal successivo art. 66 del presente Regolamento.
2. Salvo quanto stabilito al comma 1, le richieste di tumulazione in manufatti cimiteriali per i quali non sia possibile accertare l'esistenza di un regolare atto di concessione, potranno essere accolte solo quando da parte degli interessati sia stata richiesta la regolarizzazione della concessione mediante la stipulazione del relativo atto, la cui durata si intenderà decorrere a partire dalla data della prima tumulazione e non potrà essere superiore a 99 anni. Al fine di ottenere la regolarizzazione della concessione gli interessati dovranno presentare la necessaria documentazione atta a dimostrare il grado di parentela che lega l'istante alla persona che ha acquisito il manufatto o fondato il sepolcro o del/dei defunti già tumulati nella sepoltura di che trattasi, nonché il titolo in base al quale assumono di avere diritto alla concessione. In ogni caso la regolarizzazione deve intendersi limitata alla tumulazione delle salme appartenenti alla famiglia e/o eredi dell'originario fondatore o del/dei defunti tumulati.
3. Nel caso in cui non sia possibile reperire negli archivi comunali la concessione del diritto d'uso, né tale documento possa essere esibito dai familiari dei defunti sepolti in tale area o manufatto, ai fini della regolarizzazione della concessione, rispettivamente:
 - a) se il manufatto è occupato da più di 99 anni: dovrà procedersi, in alternativa alla rinuncia, alla stipula di nuovo atto di concessione con la durata stabilita ai sensi dell'art. 42 del presente Regolamento e con decorrenza dalla data di stipula. In caso di irreperibilità degli aventi titolo, di cui all'art. 56, comma 2 lettera e), si applicheranno le disposizioni contenute nel predetto articolo.
 - b) se il manufatto è occupato da meno di 99 anni: la concessione deve intendersi di durata pari a quella prevista dal Regolamento in vigore al momento della verifica e conseguente regolarizzazione, per la tipologia del manufatto con decorrenza dalla data di prima sepoltura. Nel caso in cui a seguito della verifica di cui sopra la concessione risultasse scaduta dovrà procedersi, in alternativa alla rinuncia, alla stipula di nuovo atto di concessione con la durata stabilita ai sensi dell'art. 42 del presente Regolamento e con decorrenza dalla predetta data di stipula. In caso di irreperibilità degli aventi titolo, di cui all'art. 56, comma 2 lettera e), si applicheranno le disposizioni contenute nel predetto articolo.
4. Nei casi di contenzioso, oggettiva incertezza o incompletezza degli archivi comunali in ordine ai rapporti concessori storici, trova applicazione il principio di leale collaborazione tra Pubblica Amministrazione e cittadino. L'Amministrazione Comunale e il privato cooperano attivamente nella ricerca e nella ricostruzione storica del titolo d'uso. In assenza di elementi documentali contrari o incompatibili in possesso del Comune, costituisce idoneo presupposto per la regolarizzazione del manufatto la presentazione da parte del privato di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) che attesti il possesso pacifico e continuativo della sepoltura da parte della famiglia, supportato dallo stato di fatto e dalle iscrizioni storiche presenti sulle lapidi.

Art. 47 - Doveri del concessionario

1. Il concessionario, sia esso fondatore o subentrante, è tenuto a:
 - a) provvedere alla manutenzione del manufatto, assicurandone in ogni momento il decoro e la conformità all'ambiente;
 - b) garantire la sicurezza, eliminando ogni possibile fonte di pericolo per la pubblica incolumità;
 - c) tutelare l'igiene pubblica, rimuovendo eventuali cause di esalazioni o percolazioni;
 - d) rispettare quanto stabilito nella concessione sottoscritta dal primo concessionario;
 - e) consentire l'accesso al sepolcro a chiunque intenda compirvi atti di *pietas* e non impedire la sepoltura a coloro che siano titolari dello *jus sepulchri*.
2. I subentranti, qualora plurimi, sono responsabili in solido delle obbligazioni di cui al comma che precede.
3. Il mancato rispetto dei doveri si configura come inadempimento delle pattuizioni della concessione e può comportare la revoca della stessa secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
4. La manutenzione delle sepolture private all'interno delle cappelle gentilizie spetta ai concessionari ed ai rispettivi successori *mortis causa*, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario, sia sulle parti strutturali che sugli impianti, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili ed opportuni sia per motivi di decoro, che di sicurezza o di igiene.
5. In caso di inadempienza a tali obblighi, l'Amministrazione Comunale potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione di ogni ulteriore attività cimiteriale, che potrà essere subordinata all'esecuzione delle opere occorrenti.
6. Alla scadenza, revoca o decadenza della concessione, la rimozione del monumento e di ogni manufatto insistente sull'area concessa o sulla tomba privata, nonché il ripristino dello stato dei luoghi e delle eventuali zone limitrofe interessate, sono posti a carico del concessionario, dei subentranti e degli eventuali eredi, quali successori nei diritti e negli obblighi derivanti dalla concessione.
7. Risultando lo stato di abbandono e di incuria, protrattosi per almeno un anno e nonostante la diffida di cui al precedente comma 5, si provvederà alla dichiarazione di decadenza.
8. Nelle sepolture private costruite dal Comune inserite in struttura a loculo o in loro adiacenza, l'Ente provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti strutturali principali.

Art. 48 - Costruzione delle opere – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per la costruzione di cappelle gentilizie impegnano il concessionario alla presentazione del progetto in conformità alle disposizioni del vigente Piano Regolatore Cimiteriale comunale ed alla esecuzione delle opere relative entro tre anni dalla data di consegna dell'area, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dall'Ente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di non oltre 180 giorni ai termini predetti.
4. Nella progettazione e nella realizzazione delle opere interne alle cappelle gentilizie private, i concessionari hanno la facoltà di destinare gli spazi disponibili alla realizzazione di loculi per il ricovero di feretri, di cellette per la custodia di resti ossei e urne cinerarie, ovvero di prevedere una ripartizione interna destinata esclusivamente a cellette, fino al raggiungimento della capienza massima strutturale consentita dal progetto approvato e dai vincoli statici del manufatto.
5. Ciascuno spazio interno, sia esso configurato come loculo o come celletta, deve essere specificamente individuato negli elaborati progettuali di cui al comma 1 e realizzato in conformità alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale e ai requisiti igienico-sanitari previsti dal D.P.R. 285/1990 e dal Regolamento Regionale n. 4/2022.
6. Qualora, successivamente all'approvazione del progetto e prima della completa realizzazione delle opere, il concessionario intenda modificarne la tipologia, la consistenza o la distribuzione delle sepolture e dei manufatti, dovrà presentare apposita variante progettuale che una volta assentita ne consentirà la realizzazione.

CAPO III - RAPPORTI TRA CONCESSIONARI ED EFFETTI DEL DECESSO DEL CONCESSIONARIO

Art. 49 - Subentri

1. L'atto di subentro è una voltura, ovvero un cambio di intestazione del contratto di concessione. Il subentrante assume la responsabilità dell'elemento funerario e si impegna a rispettare le condizioni stabilite nella concessione, rimanendo immutati i titolari del diritto di sepoltura (*jus sepulchri*) e le condizioni previste nel contratto di concessione.
2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli aventi titolo o gli eredi sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro il termine di 24 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione (voltura). Al fine di semplificare l'adempimento a carico del cittadino in stato di lutto, il Servizio Cimiteriale, all'atto della comunicazione di sepoltura, consegna proattivamente ai familiari i moduli informativi e la domanda per l'attivazione della procedura di subentro.
3. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio Servizi Cimiteriali che provvederà ad indicare i soggetti che assumono la qualità di concessionari.
4. In difetto di designazione di un rappresentante dei titolari della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi titolo.

5. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione (voltura), il Comune comunica agli aventi titolo di regolarizzare la posizione entro un termine non inferiore a 90 giorni. La mancata esecuzione della voltura entro i termini non costituisce causa autonoma di decadenza della concessione, salvo il caso di definitivo e accertato rifiuto a conformarsi a seguito della comunicazione o di prolungata e assoluta irreperibilità di qualsiasi parente o erede accertata per iscritto dal responsabile dei Servizi Cimiteriali.
6. In caso di irreperibilità della concessione originaria, nei termini di cui all'art. 46 del presente Regolamento, ai fini del subentro si dovrà procedere alla contestuale regolarizzazione.

CAPO IV - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 50 - Rinuncia a concessione di sepoltura occupata

1. Si configura il caso di rinuncia quando gli aventi diritto dichiarano di voler rinunciare alla concessione d'uso, temporanea o perpetua e contestualmente, a ogni diritto di godimento derivante dalla concessione stipulata per sé e per i propri discendenti, restituendo così la stessa nella piena disponibilità:
 - a) del Comune, nel caso di sepoltura singola (colombaro, celletta, tomba a terra e cappelle comunali/finte cappelle). In questo caso gli aventi titolo provvederanno alla sistemazione degli eventuali resti giacenti nelle sepolture che saranno avviati all'inumazione in campo inconsunti, o all'ossario comune o alla cremazione.
 - b) degli altri aventi pari diritto nel caso di cappella gentilizia costruita da privati in forma indistinta, ovvero non a favore di un singolo soggetto ma a più persone con il medesimo titolo.
2. La rinuncia si può effettuare solo prima della scadenza della concessione. Il Comune ha facoltà di accettare o meno la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti.
3. La rinuncia di capella gentilizia privata comporta eventuale accrescimento patrimoniale a favore degli eventuali altri eredi e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. La rinuncia completa a favore del Comune non comporta oneri per l'Ente, salvo l'eventuale svuotamento del contenuto dei manufatti. Nel caso di manufatto costruito dal Comune l'onere dello svuotamento è a carico degli aventi titolo rinunciatari.
4. La richiesta di rinuncia (retrocessione) di un manufatto costruito dal Comune può essere effettuata con semplice autodichiarazione, mentre quella nei confronti degli altri aventi diritto, in caso di cappelle private, richiede atto pubblico. Deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo se formalizzata con atto pubblico, oppure separatamente da tutti i concessionari se effettuata con semplice autodichiarazione.
5. La rinuncia del fondatore del sepolcro comporta l'estinzione della cappella gentilizia di famiglia.
6. La rinuncia a favore degli altri aventi diritto, formalizzata con atto pubblico, deve essere portata a conoscenza degli altri aventi titolo e del Comune. Nel caso di cappella privata, l'obbligo di manutenzione del sepolcro cessa, per il rinunciatario, al momento della notifica della rinuncia alle parti interessate.

7. Una volta approvata dal Comune la rinuncia a favore dell'Ente, il bene rientra nella piena disponibilità d'uso del Comune, comprensivo di eventuali manufatti presenti, indipendentemente da chi li abbia realizzati. Il rinunciante, laddove non provveda personalmente, è tenuto ad autorizzare, entro 30 giorni, la liberazione dei manufatti da salme, resti mortali, resti ossei e ceneri, indicandone la destinazione, che sarà soggetta alla relativa tariffa.
8. Qualora tale autorizzazione non venga rilasciata nei termini previsti, il Comune provvederà d'ufficio alla liberazione dei manufatti e alla conseguente collocazione di salme, resti mortali, resti ossei e ceneri come segue:
 - in campo comune, nel caso di salme con meno di 20 anni di sepoltura;
 - in ossario comune o cinerario comune, nel caso di resti ossei o ceneri;
 - per i soli resti mortali, l'Amministrazione può disporre la cremazione d'ufficio nel rispetto delle procedure di pubblicità e avviso previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g) della Legge 30 marzo 2001, n. 130.
9. Nei casi di rinuncia di cui al comma 1 lettera b) il Comune effettuerà la registrazione dell'aggiornamento degli aventi titolo alla concessione.
10. È legittimato ad avanzare richiesta di rinuncia alla concessione, il Concessionario fondatore o i suoi aventi titolo come da atto di concessione o subentro. In mancanza di questi ultimi il coniuge o in mancanza i discendenti in ordine di parentela.
11. Gli oneri inerenti la rinuncia sono totalmente in capo della parte rinunciante.
12. Se i titolari di una concessione perpetua, rilasciata anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 (09.02.1976), rinunciano alla stessa e l'ultima tumulazione è avvenuta da oltre 50 anni, il Comune provvede a proprie spese alle operazioni di estumulazione e alla concessione gratuita degli elementi necessari per la tumulazione dei resti mortali provenienti da tale operazione.

Art. 51 - Rinuncia a concessione di sepoltura non occupata

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato per x anni quando la sepoltura non sia stata occupata dalla salma/resti mortali/ceneri o quando, essendo stata occupata, la salma/resti mortali/ceneri siano trasferiti in altro manufatto. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/x della tariffa in vigore al momento della rinuncia della concessione, per ogni anno intero di residua durata. Nel caso di trasferimento in altro manufatto, le relative spese alle operazioni restano a carico del richiedente.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 52 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari ad 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero di residua durata;

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 53 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con costruzione di sepolcri parziale o totale, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi diritto alla concessione rinuncianti entro il primo triennio, e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero di residua durata.

2. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, detratte le spese per valutazione e di istruttoria.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 54 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessione di durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
3. Per eventuali opere eseguite dal concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, non si riconosce alcun rimborso.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 55 - Revoca

1. A norma dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 285/1990, le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.
2. In caso di revoca da parte dell'Amministrazione Comunale di cui al comma 1, il Comune dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e in appositi spazi nel cimitero per la durata di 180 giorni, indicando il giorno fissato per l'estumulazione. I resti/ceneri saranno collocati in campo comune se non completamente mineralizzati, ovvero nell'ossario comune/cinerario comune, salvo

diversa indicazione da parte dei famigliari/aventi diritto.

3. Salvo quanto previsto dal comma 1, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblica utilità.
4. Verificandosi i casi di cui al comma 3 la concessione in essere viene revocata e, successivamente, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni, nel caso di perpetuità della concessione revocata, viene concesso agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione Comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle opere e delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova sepoltura.
5. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e in appositi spazi nel cimitero per la durata di 180 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 56 - Abbandono per incuria

1. A norma di quanto disposto dall'art. 63 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., i concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
2. Si intende che una sepoltura è abbandonata per incuria qualora si verifichi:
 - a) carenza di manutenzione e tenuta indecorosa della sepoltura;
 - b) difficile leggibilità delle iscrizioni sulle lapidi;
 - c) pericoli per la pubblica incolumità;
 - d) inottemperanza a disposizioni/richieste del Comune o mancata risposta entro 90 giorni dalla loro notifica;
 - e) irreperibilità degli aventi titolo: discendenti, subentranti o eredi.
3. Le sepolture che risultino in stato di abbandono per incuria, o per morte del concessionario senza che si sia fatto luogo a subentro, o per morte degli aventi diritto, danno facoltà al Comune di attivare, previa diffida ove reperibili gli aventi titolo, la procedura della decadenza della concessione.

Art. 57 - Disinteresse

1. Nella fase di sepoltura la situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 72 ore dal decesso. Tale disinteresse in generale si verifica anche in caso di mancanza o irreperibilità dei familiari o mancato subentro nella concessione, fatta salva ogni azione di recupero dei crediti, anche con messa a ruolo dell'importo, nel caso di eredità del defunto o individuazione degli aventi l'onere di provvedere al defunto in vita.
2. Dopo il termine della durata della concessione o in occasione di estumulazioni ordinarie la situazione di disinteresse da parte dei familiari si configura qualora:
 - a) sia impossibile contattare gli aventi titolo, dopo che da parte del Comune si siano fatti tutti i tentativi possibili di identificazione degli stessi;

- b) non sia stata fatta una comunicazione da parte degli aventi titolo entro i tempi previsti di variazione della titolarità della concessione (subentro);
 - c) gli aventi titolo non rispondano tempestivamente alla comunicazione con cui il Comune informa dell'avvenuta scadenza della concessione e richiede di conoscere le determinazioni che si intendono assumere o le eventuali possibilità;
 - d) gli aventi titolo non si mettano d'accordo sulla destinazione dei resti estumulati/esumati a maggioranza;
 - e) non provvedano a pagare eventuali tariffe;
 - f) nulla abbiano ad eccepire, a maggioranza, sulle decisioni in merito comunicate da parte del Comune.
3. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, ogni spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate alla stregua di anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del Codice Civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, anche con messa a ruolo degli importi a carico di uno solo degli eredi che rispondono in solido, qualora i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
4. Il disinteresse comporta che ogni decisione/diritto in merito al sepolto e/o al sepolcro spetta al Comune, compresa eventuale avvio della procedura di decadenza.

Art. 58 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dal feretro, da urna cineraria o cassetta ossario per cui era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) per traslazione non temporanea di tutti i defunti collocati nella sepoltura in assenza di tumulazione sostitutiva, tale da determinare lo svuotamento completo del manufatto;
 - c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - d) quando vi sia utilizzo per la sepoltura di salme di persone non aventi diritto secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
 - e) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente Regolamento;
 - g) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 48, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - h) quando non si sia provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a seguito di formale diffida ad adempiere rimasta inevasa ai sensi dell'articolo 49, comma 5, o quando vi sia l'estinzione accertata della famiglia;
 - i) nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultima sepoltura, ai sensi dell'art. 60 del presente Regolamento;
 - j) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La mancata o ritardata esecuzione della voltura (art. 49) o l'incisione dell'epigrafe in termini difformi dalle norme tecniche non costituiscono causa autonoma di decadenza della concessione. Tali fattispecie sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 65 e con l'obbligo di conformazione e ripristino entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento. La rimozione coatta o la decadenza del manufatto potranno essere disposte solo in caso di definitivo e accertato rifiuto a conformarsi alla diffida amministrativa.
3. In casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio comunale e all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni. Si ha irreperibilità quando il Comune non disponga, ai propri atti, di nominativi ed indirizzi e i soggetti non possano essere reperiti con idonee ricerche presso l'anagrafe della popolazione residente.
4. Per l'esecuzione del provvedimento di decadenza, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e tramite affissione in loco nel cimitero per una durata di almeno 6 mesi, avendo cura di dare ulteriore pubblicità durante il periodo di ricorrenza dei defunti ovvero nei mesi di ottobre e novembre mediante pubbliche affissioni in loco. Trascorso inutilmente tale periodo si considera maturata la condizione di sepolcro abbandonato e il contestuale avvio della pronuncia di decadenza da farsi entro i successivi 30 giorni. La pronuncia di decadenza è fatta dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e sarà esposta prima della sua esecutività all'Albo Pretorio per il tempo di legge, al termine della pubblicazione il sepolcro ritorna nella piena disponibilità del Comune e potrà essere disponibile per una nuova concessione. Successivamente l'Amministrazione disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.
5. Nel caso di pronunciamento di decadenza della concessione nulla sarà dovuto al concessionario.
6. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, viene formalizzata con provvedimento amministrativo.

Art. 59 - Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

1. In seguito alla pronuncia di decadenza della concessione, il Comune effettuerà, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo ovvero a proprie spese in caso di irreperibilità, la traslazione delle salme, dei resti o delle ceneri negli appositi ambiti cimiteriali (campo comune, ossario o cinerario comune), per dare luogo al restauro dei manufatti, o alla loro demolizione, in quanto beni ricadenti d'imperio, nella propria completa disponibilità.
2. Essendo intervenuta la decadenza, la cappella gentilizia, i monumenti, le lastre tombali e gli accessori votivi divengono di proprietà del Comune, per accessione (artt. 934 – 938 Codice Civile), producendo la contemporanea demanialità del manufatto stesso, per effetto dell'art. 825 Codice Civile.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Art. 6o - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o nell'atto di rinnovo ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/1990.
2. Nel caso di cappelle private, la famiglia si considera estinta quando non vi siano soggetti che, ai sensi dell'art. 44 del presente Regolamento, abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari o ad esercitare lo *ius sepulchri*, né risulti notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni a favore di Enti o Istituzioni per provvedere alla manutenzione della sepoltura.
3. Prima della scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.
4. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati laddove rintracciabili, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 61 - Orari del cimitero e regole comportamentali

1. Gli orari di apertura e chiusura del cimitero sono stabiliti dal Sindaco e vengono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero.
2. Il Sindaco può disporre chiusure straordinarie in ragione di attività/interventi che rendano opportuno escludere la presenza di pubblico.
3. È vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 12, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone che mostrano comportamenti non rispettosi del sentimento di pietà verso i defunti;
 - c) ai veicoli e velocipedi privati non autorizzati.
4. Il Dirigente competente alla gestione del cimitero può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese, addette al cimitero, fissando il percorso e l'orario nonché autorizzare la circolazione di veicoli di privati cittadini che ne abbiano fatto richiesta per motivi di salute.
5. All'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri della Chiesa cattolica, delle altre confessioni religiose, nonché di cerimonie civili e non confessionali, nel rispetto della volontà del defunto, della dignità delle persone e del regolare svolgimento del servizio.
6. Nel cimitero sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - b) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - c) calpestare le tombe e danneggiare i monumenti o gli spazi comuni;
 - d) sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi;
 - e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
 - f) esercitare qualsivoglia forma di commercio, procacciamento d'affari e attività a scopo di lucro;

- g) effettuare riprese fotografiche, cinematografiche o audiovisive che ritraggano operazioni cimiteriali o che ledano il diritto alla riservatezza e l'intimità dei dolenti durante lo svolgimento dei cortei e delle cerimonie funebri. Le riprese a fini commerciali, editoriali o radiotelevisivi rimangono subordinate alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali;
 - h) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione del concessionario;
 - i) chiedere elemosina, fare questue;
 - l) assistere, senza l'autorizzazione dei familiari del defunto, all'esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
7. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente il cimitero.

Art. 62 - Disciplina dell'ingresso dei privati

1. L'ingresso nel cimitero è consentito a piedi.
2. La circolazione di veicoli privati all'interno dei viali cimiteriali è consentita agli autoveicoli muniti di regolare contrassegno per disabili (ai sensi del vigente Codice della Strada) con il soggetto disabile a bordo. Al fine di tutelare il diritto di visita dei soggetti fragili, il Comune rilascia un'autorizzazione interna semplificata e temporanea per l'accesso con bicicletta o automezzo privato ai cittadini residenti che presentino, mediante semplice autocertificazione o certificato del medico curante, comprovate e anche temporanee difficoltà motorie incompatibili con la deambulazione prolungata. Il personale di custodia è autorizzato a verificare la permanenza dei requisiti al momento dell'ingresso.
3. All'interno del cimitero vige il Codice della Strada e le leggi complementari. Tutti i veicoli ivi ammessi devono marciare ad una velocità non superiore a 10 km/h. È vietata la sosta dei veicoli nelle aree di acciottolato e, oltre alla sosta, anche il transito sui manti erbosi.
4. Ulteriori limitazioni potranno essere decise in caso di avverse condizioni meteorologiche, per motivi contingenti o eccezionali e nel periodo della commemorazione dei defunti.
5. Potrà essere limitato l'accesso ai veicoli qualora la presenza di alterazioni della pavimentazione o la presenza di cantieri di lavoro o impedimenti di varia natura, non garantiscano la sicurezza della circolazione.

Art. 63 - Ditte ammesse a lavorare nei cimiteri

1. Le imprese che intendono svolgere all'interno del cimitero, per conto dei cittadini concessionari, attività connesse all'edilizia funeraria o alla manutenzione dei monumenti, devono essere preventivamente autorizzate dal competente Settore Tecnico.
2. Le ditte che intendono svolgere nel cimitero, per conto di cittadini, lavori connessi alla propria attività d'impresa, devono essere autorizzate ad operare nelle aree cimiteriali. Per la procedura di rilascio dell'autorizzazione, sospensione e ritiro si rimanda alla relativa disciplina interna.

3. I lavori possono essere svolti nei soli giorni feriali, ad esclusione del sabato. L'Amministrazione Comunale può vietare l'accesso nei giorni di particolare afflusso di pubblico.
4. Le imprese autorizzate a lavorare nel cimitero forniscono al proprio personale apposito tesserino di riconoscimento munito di fotografia, da esporre in modo chiaramente visibile.
5. Nel caso di attività che impattino sull'ambiente, l'Amministrazione Comunale potrà intimarne la sospensione immediata. La stessa attività potrà essere ripresa solo una volta che siano state eliminate le cause che ne hanno determinato la sospensione.

TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 64 - Lavori nei cimiteri

1. Nel cimitero è vietata la lavorazione dei materiali, che devono esservi introdotti pronti per essere posati, fatta salva quella strettamente necessaria per gli adattamenti di dettaglio. Per particolari e giustificati motivi, l'Amministrazione Comunale può autorizzare l'esecuzione in loco di piccole lavorazioni. La permanenza all'interno del cimitero è consentita per il tempo necessario al completamento degli interventi. In tali casi coloro che eseguono i lavori dovranno adottare tutte le cautele necessarie e di legge per garantire l'assoluta incolumità di cose e persone.
2. Per la realizzazione di lavori per la costruzione di nuove sepolture private, ovvero di manutenzione straordinaria di quelle esistenti, le imprese esecutrici devono essere in possesso dei relativi titoli abilitativi in materia edilizia.
3. Le imprese che accedono al cimitero devono esibire l'autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali.
4. È comunque vietata l'esecuzione di qualsiasi attività nei giorni festivi e nella giornata del sabato, ad eccezione dell'innaffiamento e del cambio dei fiori. È altresì vietata l'esecuzione di lavori nel periodo di commemorazione dei defunti, secondo il calendario stabilito dall'Amministrazione Comunale e riportato nell'allegato B "Norme Tecniche" del Piano Regolatore Cimiteriale vigente.
5. È fatto assoluto divieto di occupare aree cimiteriali senza preventiva autorizzazione.
6. La terra, i materiali di risulta e tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori, o proveniente da essi, dovrà essere conservato e custodito esclusivamente all'interno delle aree di cantiere, e soltanto in caso di impossibilità oggettiva dovrà essere depositato nei luoghi e nei modi preventivamente indicati e autorizzati dal Dirigente del Settore Tecnico, o suo delegato.
7. La recinzione dell'area consegnata all'impresa deve essere adeguatamente segnalata e impedire l'accesso non intenzionale dei visitatori, garantendo al contempo l'incolumità dei visitatori e dei lavoratori.
8. Eventuali oggetti o materiali rinvenuti fuori dall'area consegnata potranno essere rimossi dal Comune senza preventivo avviso. I costi di rimozione ed eventuale smaltimento, maggiorati delle spese generali sostenute dall'Amministrazione, saranno addebitati all'impresa. Di tale inadempienza risponde solidalmente il concessionario.

9. È fatto altresì obbligo alle ditte di provvedere al ripristino e alla pulizia degli spazi occupati, all'atto della loro riconsegna al Comune e allo smaltimento delle terre provenienti dagli scavi, di eventuali macerie e quant'altro nelle pubbliche discariche. È fatto obbligo alle ditte di interrompere i lavori di rimozione delle terre e di avvisare tempestivamente l'Amministrazione Comunale qualora si rinvenissero resti ossei nel materiale di risulta.
10. Tutti i lavori devono essere eseguiti con rigorosa e scrupolosa osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori e di terzi.
11. L'Amministrazione comunale è estranea al rapporto intercorrente tra il committente e l'impresa incaricata per la costruzione e la manutenzione delle sepolture private ed è, pertanto, sollevata e indenne da qualunque responsabilità connessa.
12. Il concessionario della sepoltura o suo delegato può effettuare direttamente sulla propria sepoltura, sotto la propria responsabilità, piccoli lavori di manutenzione ordinaria e cura del decoro che non richiedano l'impiego di attrezzature complesse, ponteggi o particolare perizia tecnica (quali la pulizia approfondita dei marmi, la lucidatura dei bronzi, la sostituzione di portalampade, portafiori o elementi ornamentali amovibili). Tali interventi minimi non sono subordinati al rilascio di una specifica autorizzazione scritta da parte degli uffici comunali, bensì a una semplice comunicazione preventiva, anche verbale o informatica, da rendersi al personale di custodia cimiteriale prima dell'inizio delle attività.
13. L'introduzione o l'asportazione dal perimetro cimiteriale di monumenti, lapidi o altri manufatti deve essere preventivamente comunicata e autorizzata dall'Amministrazione Comunale. Al fine di prevenire l'asportazione illecita di materiali o di elementi aventi valore storico-artistico, gli organi di Polizia Locale possono procedere a verifiche e controlli sui materiali trasportati dai veicoli in transito, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

TITOLO VI - ATTIVITÀ SANZIONATORIA

CAPO I - SANZIONI

Art. 65 - Generalità e sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato o sia sanzionato da leggi speciali dello Stato o della Regione, la violazione delle disposizioni e dei divieti comportamentali contenuti nel presente Regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per le violazioni alle disposizioni che regolano la circolazione stradale e la sosta dei veicoli all'interno del perimetro cimiteriale e delle sue aree di pertinenza, si applicano le sanzioni edittali previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dalla Legge n. 177 del 25.11.2024 (Nuovo Codice della Strada).

3. L'accertamento e la contestazione delle violazioni competono agli ufficiali e agenti della Polizia Locale. L'irrogazione delle sanzioni pecuniarie non esonera in nessun caso il trasgressore dall'obbligo del risarcimento del danno cagionato o dalla rimessa in pristino dei luoghi a proprie spese, sotto la vigilanza del Settore Tecnico comunale.
4. In caso di violazioni gravi o reiterate delle norme di sicurezza o dei divieti di procacciamento d'affari da parte di imprese funebri o ditte edili, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione e nel rispetto delle garanzie previste dalla Legge n. 241/1990, può disporre la sospensione temporanea o la revoca dell'abilitazione ad operare nei cimiteri cittadini.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - NORME TRANSITORIE

Art. 66 - Assenza di titolo concessorio sepolture private a tumulazioni. Procedimento

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto 21/12/1942, n. 1880, qualora non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, ovvero tale atto non possa essere recuperato presso gli uffici ed archivi comunali, né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, al fine di poter esercitare il diritto d'uso derivante dalla concessione cimiteriale in favore di persona defunta rientrante nel novero degli aventi diritto a mente dell'articolo 93 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione *iuris tantum* della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. La domanda per il riconoscimento della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione per "immemoriale" dovrà essere redatta per iscritto utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Magenta, e dovrà essere inoltrata all'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Magenta.
3. La domanda dovrà essere corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
4. Costituiscono titolo per il riconoscimento della concessione tutti i documenti in possesso dei richiedenti riconducibili alla sepoltura privata, quali ad esempio eventuali ricevute di pagamento dell'area e delle spese di tumulazione dei defunti, eventuali precedenti di autorizzazioni edilizie ottenute per l'esecuzione di interventi sulla sepoltura in questione e quant'altro ritenuto utile allo scopo.
5. I suddetti documenti costituiranno titolo per il riconoscimento della concessione anche se provenienti dall'Amministrazione comunale, in ottemperanza ai principi sanciti dall'articolo 1 della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.
6. In ogni caso, alla domanda di cui al comma 3 dovrà essere allegato un atto di notorietà formato a norma dell'articolo 1, n. 2) della Legge 16/02/1913, n. 89 e ss.mm.ii, nonché dell'articolo 30 della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii e ricevuto da notaio od altro pubblico ufficiale allo stesso equiparato (a titolo esemplificativo il Segretario o il Vice Segretario comunale), con il quale il/i richiedente/i dichiara/i no di avere, con i defunti da tumulare, uno dei rapporti di parentela di cui all'art. 74 del Codice civile fino al sesto grado o di coniugio o di unione civile quale riconosciuta dalla Legge n. 76/2016, nel rispetto altresì di quanto disposto dall'articolo 93 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, e che possa/no dimostrare

la propria discendenza in linea retta o collaterale per successione *iure sanguinis* dal concessionario d'origine.

7. Il Dirigente dei Servizi Cimiteriali del Comune di Magenta, acquisite le risultanze dell'istruttoria, con propria Determinazione conclusiva del procedimento, provvede sul riconoscimento del diritto d'uso sulla concessione cimiteriale, e tale provvedimento terrà luogo all'atto di concessione che non risulta essere stato stipulato a norma di Regolamento.
8. La durata del diritto d'uso sulla concessione cimiteriale da riconoscere rimarrà assoggettata al regime giuridico vigente al momento del presunto rilascio originario e sarà gratuita.
9. È tuttavia in facoltà dei concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando – per sé e per i propri discendenti – alla eventuale perpetuità della concessione ed ottenendo una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.
10. Per le sepolture in stato di fatiscenza e/o che non rispondano più ai requisiti igienico-sanitari necessari per acconsentire la tumulazione delle salme, gli aventi diritto d'uso risultanti dall'applicazione dell'istituto dell'immemorale dovranno impegnarsi formalmente all'esecuzione dei necessari lavori di sistemazione, con le modalità ed entro i termini richiesti dall'art. 47 del presente Regolamento.
11. È fatta in ogni caso salva la possibilità di richiedere l'applicazione dell'istituto dell'immemorale ai sensi dell'articolo 2907 del Codice Civile.

Art. 67 - Concessioni cimiteriali con durata non conforme

1. Qualora l'Amministrazione rilevi l'esistenza di concessioni d'uso di manufatti o aree rilasciate successivamente al 9 febbraio 1976 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975) la cui durata sia stata erroneamente prevista in perpetuità o con termine superiore a 99 anni, il Servizio Cimiteriale avvia un formale procedimento di regolarizzazione in autotutela. La rideterminazione della scadenza al limite legale di anni 99 viene disposta con provvedimento dirigenziale notificato agli aventi titolo, ai quali è garantito il diritto di presentare osservazioni ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Prima di procedere alla notifica di cui al presente comma, l'Ufficio Servizi Cimiteriali esperisce una ricerca degli aventi titolo mediante consultazione dell'Ufficio Anagrafe e dei registri dello stato civile.
2. Il provvedimento dirigenziale di rideterminazione d'ufficio della scadenza al limite legale di anni 99 delle concessioni rilasciate erroneamente come perpetue successivamente al 9 febbraio 1976, deve essere notificato agli aventi titolo rintracciabili. Al fine di compensare il legittimo affidamento dei privati e l'errore originario dell'Amministrazione, i discendenti o gli aventi titolo del concessionario originario beneficiano di un diritto di prelazione assoluto e prioritario sul manufatto alla scadenza dei 99 anni. Inoltre, in sede di rinnovo del diritto d'uso del medesimo elemento cimiteriale, la Giunta Comunale applicherà a tali soggetti una riduzione fissa pari al 30% sulla tariffa di concessione vigente al momento della domanda, le cui modalità di applicazione sono disciplinate nel Prontuario Tariffe comunale.
3. Del provvedimento generale di ricognizione e regolarizzazione viene data adeguata pubblicità mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio comunale per la durata di 180 giorni consecutivi ed esposto all'ingresso delle strutture cimiteriali.

Art. 68 - Concessioni cimiteriali plurime intestate alla medesima persona

1. Nel caso di plurimi atti concessori storicamente intestati a un'unica persona fisica o giuridica, l'Amministrazione Comunale invita formalmente i familiari o gli eredi del defunto ivi tumulato a presentare istanza di voltura e subentro ai sensi dell'articolo 49. In caso di prolungata inerzia o irreperibilità degli aventi titolo, l'Amministrazione provvede all'aggiornamento amministrativo dell'intestatario al solo fine della corretta gestione e conservazione nei registri delle concessioni cimiteriali, con riserva di recupero delle spese all'atto della prima operazione cimiteriale richiesta sul manufatto. La decorrenza della concessione si intende iniziata a partire dalla data della prima tumulazione.

Art. 69 - Concessioni plurime in unico manufatto

1. Qualora più concessioni cimiteriali, rilasciate in tempi diversi, insistano su manufatti originariamente singoli ma successivamente resi doppi o multipli sotto il profilo strutturale o estetico (ad esempio mediante la realizzazione di un unico monumento o la posa di una lastra unica a chiusura di più colombari o tombe a terra), l'Amministrazione promuove, su base volontaria, la ricomposizione del rapporto concessorio mediante la stipulazione di un nuovo atto di concessione unico, da perfezionarsi in occasione di:
 - a) istanza di subentro, voltura o rinnovo presentata dai concessionari;
 - b) richiesta di autorizzazione a operazioni di estumulazione straordinaria o riuso del manufatto ai sensi dell'articolo 41.
2. Nelle more della convergenza volontaria di cui al comma 1, ciascuna concessione sul medesimo manufatto conserva la scadenza naturale stabilita nel rispettivo atto originario.
3. Nel caso di cui al comma 1, si procederà ai fini della determinazione del termine delle operazioni di estumulazione alla rimodulazione della durata della/delle concessione/i come di seguito rappresentato:

Tabella rimodulazioni durata concessioni

Unica lastra/manufatto funerario			
	durata Concessione 1	durata Concessione 2 + eventuali ulteriori concessioni	rimodulazione della durata
1	perpetua	determinata con almeno 20 anni di durata residua	allineamento nuova scadenza alla concessione di durata determinata
2	perpetua	determinata con meno di 20 anni di durata residua	allineamento della scadenza di tutte le concessioni per la durata di anni 20 dalla data di rimodulazione
3	determinata con scadenza residua superiore a 20 anni	determinata con scadenza residua superiore a 20 anni	allineamento della scadenza di tutte le concessioni alla concessione avente data di scadenza più prossima
4	determinata con scadenza residua superiore a 20 anni	determinata con scadenza residua inferiore a 20 anni	allineamento delle concessioni a un'unica durata derivante dalla media in eccesso (considerate le frazioni di anno quali anno intero) (es. 1 ^a concessione durata 23 anni e 1 giorno = 24 anni; 2 ^a concessione durata 12 anni e 30 giorni = 13 anni; totale 37/2 = allineamento a 19 anni per entrambe)

Art. 70 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatti salvi i diritti pregressi, debitamente comprovati, sorti nel rispetto di atti o di Regolamenti previgenti.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale propria qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il Comune assicura, per l'intero periodo di cui al comma 2, un'informativa attiva ai concessionari noti, mediante comunicazione scritta e affissione presso il cimitero comunale.
4. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi, sorti nel rispetto del Regolamento precedente, è comunicato all'interessato, nonché agli eventuali controinteressati, se noti, e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, lett. a), d) e h), relativi alla decadenza delle concessioni, hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
6. Gli adempimenti di cui all'articolo 49, relativi all'aggiornamento dell'intestazione delle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
7. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di disciplina dei servizi cimiteriale previgente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
8. Il presente Regolamento si applica, altresì, ai soggetti che esercitino specifici servizi nell'ambito cimiteriale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo la costruzione ed esercizio del servizio di illuminazione votiva, oppure realizzino, anche con le modalità della finanza di progetto, opere e lavori nei cimiteri.

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71 - Clausola di adeguamento e revisione

1. Nell'eventualità che vengano emanate norme di rango superiore, e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.
2. Il presente Regolamento sarà assoggettato a revisione per la verifica della sua effettiva corrispondenza all'interesse pubblico e alle esigenze della comunità locale, tenuto conto della evoluzione dei costumi e delle forme di sepoltura, decorsi dieci anni dalla sua efficacia o anche prima laddove si modifichi sostanzialmente la attuale modalità di gestione dei servizi cimiteriali.
3. Per eventuali istanze di casistiche non espressamente disciplinate dal presente Regolamento e che necessitassero di meritevole accoglimento, è facoltà

dell'Amministrazione Comunale procedere, in via transitoria nelle more degli adeguamenti periodici regolamentari, previa Deliberazione di Giunta.

Art. 72 - Clausola di salvaguardia delle disposizioni dell'Unione europea

1. Le disposizioni del presente Regolamento non pregiudicano e fanno salve le disposizioni dell'Unione europea vigenti nelle materie da esso regolate.

Art. 73 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto da presente Regolamento, si rinvia alle norme statali e regionali in vigore e, in particolare, al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, alla L. n. 130/2001, alla Legge Regione Lombardia n. 33/2009, al Regolamento Regione Lombardia n. 4/2022 e successive modificazioni, al D.P.R. n. 254/2003 e a tutte le circolari vigenti in materia.

Art. 74 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale, salvo quanto previsto dall'art. 70.

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- **affidamento dell'urna:** consegna dell'urna cineraria a un soggetto autorizzato per la conservazione in luogo diverso dal cimitero;
- **bara o cassa:** cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);
- **cadavere:** corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- **camera mortuaria:** luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- **campo comune:** porzione del cimitero destinata alle inumazioni in terra dei feretri, effettuate a rotazione e senza concessione a privati, per la durata stabilita dalla normativa vigente, al termine della quale si procede a esumazione ordinaria;
- **cappelle gentilizie:** manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, realizzati su area data in concessione dal Comune all'interno del cimitero, destinati alla sepoltura di persone appartenenti a una determinata famiglia o categoria di aventi diritto, secondo quanto stabilito dall'atto concessorio e dalla normativa vigente;
- **cappelle comunali (finte cappelle):** edifici o manufatti sepolcrali di proprietà del Comune, realizzati all'interno del cimitero e destinati alla tumulazione di feretri, cassette ossario o urne cinerarie, gestiti direttamente dall'ente secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento comunale vigente;
- **casa funeraria:** struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari, previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 avente ad oggetto "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche", deputata alle funzioni di:
 - trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme;
 - custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione;
 - preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri;
 - esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati;
 - svolgimento delle cerimonie funebri;

- **cassetta resti ossei:** contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- **cellette:** manufatti destinati alla conservazione di cassette contenenti resti ossei o urne cinerarie;
- **ceneri:** prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **cinerario:** luogo destinato alla raccolta collettiva e indistinta delle ceneri;
- **colombari epigei:** manufatti funerari costruiti fuori terra, destinati alla tumulazione di feretri, cassette ossario o urne cinerarie;
- **colombari aerati:** manufatti funerari destinati alla tumulazione aventi un sistema di aerazione naturale o forzata, idoneo a favorire la mineralizzazione del cadavere e a consentire lo smaltimento controllato dei gas di decomposizione;
- **concessione cimiteriale:** provvedimento amministrativo con il quale il Comune attribuisce a soggetti determinati il diritto d'uso di una sepoltura per il periodo stabilito;
- **deposito di osservazione:** luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- **dispersione delle ceneri:** spargimento delle ceneri nei luoghi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- **estumulazione:** operazione cimiteriale consistente nella rimozione di un feretro precedentemente tumulato;
- **esumazione:** operazione cimiteriale consistente nel disseppellimento di un feretro precedentemente inumato;
- **feretro:** insieme costituito dalla bara e dalla salma, dal cadavere, dai resti mortali o dalle ceneri in essa contenuti, confezionato secondo le prescrizioni normative vigenti;
- **inumazione:** seppellimento del feretro nel terreno;
- **obitorio:** locale, situato di norma presso strutture sanitarie o cimiteriali, destinato alla custodia delle salme per il periodo di osservazione previsto dalla legge, nonché allo svolgimento di eventuali riscontri diagnostici o accertamenti medico-legali, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti;
- **ossario comune:** manufatto o struttura destinata alla raccolta indistinta dei resti ossei provenienti da esumazioni ed estumulazioni;
- **resto mortale:** esito dei fenomeni trasformativi conservativi del cadavere derivanti da incompleta scheletrizzazione dopo il periodo ordinario di sepoltura previsto dalla normativa vigente;
- **sala del commiato:** sala adibita all'esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all'interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;

- **salma:** corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all'accertamento della morte;
- **sepolcro:** qualsiasi manufatto, opera edilizia o area destinata in modo stabile alla sepoltura di feretri, cassette ossario o urne cinerarie, realizzata nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti e, ove previsto, oggetto di concessione amministrativa;
- **sepoltura:** destinazione definitiva autorizzata di feretri, cassette di resti ossei o urne cinerarie mediante inumazione, tumulazione, affidamento o dispersione delle ceneri nei casi consentiti dalla legge;
- **spazi per il commiato:** luoghi aperti o chiusi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- **tombe a terra:** sepolture realizzate nel sottosuolo, con tumulazione del feretro in area cimiteriale, caratterizzate da copertura a livello del piano di campagna o con monumento funerario sovrastante;
- **trasporto funebre:** trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;
- **trasporto di resti mortali:** trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale;
- **tumulazione:** collocazione del feretro, della cassetta resti ossei o dell'urna cineraria in un loculo, tomba, cappella o altro manufatto chiuso;
- **urna cineraria:** urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri.

Parentela entro il 6° grado

Tabella parentela

Gradi	IN LINEA RETTA	IN LINEA COLLATERALE
1°	Genitore e figlio/i	
2°	Nonno/a e nipote	Fratelli e sorelle
3°	Bisnonno/a e pronipote	Zio/a e nipote (figlio di fratello o sorella)
4°	Trisavolo/a e trinipote (abnipote)	Prozio/a (fratello o sorella del nonno) e pronipote da fratello o sorella; cugini primi (figli di fratelli o sorelle)
5°	Quadrissavolo/a e figlio del trinipote	Figlio del cugino primo (cugino di secondo grado); prozio/a del genitore e relativi discendenti nel grado corrispondente
6°	Quintavolo/a e figlio del figlio del trinipote	Cugini di terzo grado; fratello o sorella del trisavolo e relativi discendenti nel grado corrispondente

Affinità entro il 4° grado

Tabella affinità

Gradi	AFFINI
1°	Suocero e suocera con genero e nuora; patrigno e matrigna con figliastri.
2°	Cognati e cognate (fratello del coniuge, sorella del coniuge, coniuge del fratello, coniuge della sorella). Non sono invece affini tra loro i coniugi di due fratelli o di due sorelle.
3°	Zii e zie del coniuge; coniuge del nipote e coniuge della nipote.
4°	Coniuge del pronipote e della pronipote; coniuge del prozio e della prozia; coniuge del cugino e della cugina.